

LINEE GUIDA

PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI

PROTEZIONE CIVILE

vai a:
INDICE



vai a:
CREDITS

vai a:
COPERTINA



Région Autonome Vallée d'Aoste Présidence de la Région
Regione Autonoma Valle d'Aosta Presidenza della Regione

LINEE GUIDA

PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI

PROTEZIONE CIVILE



Région Autonome Vallée d'Aoste Présidence de la Région
Regione Autonoma Valle d'Aosta Presidenza della Regione



INDICE

capitoli	pag.
PREMESSA	2
COME UTILIZZARE LE LINEE GUIDA?	3
1. CHE COSA È UN PIANO DI PROTEZIONE CIVILE ?	3
2. IL QUADRO NORMATIVO	5
2.1 RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO, REGIONE, COMUNE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	6
3. LE COMPONENTI DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	10
4. PREVISIONE E PREVENZIONE A LIVELLO COMUNALE	13
4.1. L'INDIVIDUAZIONE E LA DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO	14
4.1.2 CHE COSA È LO SCENARIO DI RISCHIO	15
4.2 I TIPI DI RISCHIO	17
4.2.1 ESAMINIAMO I VARI TIPI DI RISCHIO	17
<i>IL RISCHIO IDROGEOLOGICO</i>	17
<i>IL RISCHIO SISMICO</i>	19
<i>IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI</i>	20
<i>IL RISCHIO INDUSTRIALE-TECNOLOGICO E IL RISCHIO NBCR</i>	20
<i>RISCHIO LEGATO A DISSERVIZI NELL'ESERCIZIO</i>	22
<i>D'INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO IN AMBIENTE MONTANO</i>	
4.3 ELABORAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO	23
4.3.1 DATI SULLA POPOLAZIONE	24
4.3.2 CARTOGRAFIA	24
4.3.3 PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEGLI SCENARI	28
5. LA PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA	30
5.1 GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA E L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	30
5.2 IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E L'ORGANIZZAZIONE PER FUNZIONI DI SUPPORTO	32
5.3 IL MODELLO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA PER FUNZIONI DI SUPPORTO	33
5.4 L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN PICCOLI COMUNI	37
5.5 LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DEL PIANO E I SISTEMI DI ALLERTAMENTO COMUNALE E REGIONALE	39
5.5.1 IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO COMUNALE E REGIONALE	40
5.6 LE PROCEDURE OPERATIVE	44
APPENDICE A. GLI ATTI CONTINGIBILI E URGENTI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E IL POTERE DI ORDINANZA	47
APPENDICE A.1 ELENCO NON ESAUSTIVO DEI TIPI DI INTERVENTO CHE E' POSSIBILE ATTUARE IN REGIME DI ORDINANZA	54
APPENDICE B. L'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE	56
APPENDICE C. TELECOMUNICAZIONI	59
APPENDICE D. AREE E STRUTTURE DI EMERGENZA	60
APPENDICE E. L'IMPIEGO DEL MEZZO AEREO	62
APPENDICE F. I RAPPORTI TRA PIANO REGOLATORE E PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	64
APPENDICE G. GLOSSARIO	65



LINEE GUIDA

PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI

PROTEZIONE CIVILE

Documento approvato dal C.R.P.C. in data 30/05/2006

a cura di:

Davide Bertolo

**Servizio Interventi Operativi
Direzione Protezione Civile**

**Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile
Presidenza della Regione**



Région Autonome Vallée d'Aoste Présidence de la Région
Regione Autonoma Valle d'Aosta Presidenza della Regione



PREMESSA

La pianificazione di protezione civile è strettamente collegata alle caratteristiche fisiche e sociali del territorio in cui il sistema di protezione civile si trova a dover operare.

È ovvio quindi che la natura territoriale e sociale dei comuni montani potrà differenziare la pianificazione a livello comunale principalmente per quel che riguarda:

- ▶ I tipi di rischi che insistono sul territorio comunale;
- ▶ L'organizzazione della struttura per gestione dell'emergenza.

È ovvio altresì che per il quadro normativo e le modalità di definizione degli scenari di rischio valgono le metodologie ormai consolidate a livello nazionale per tutti i comuni, che formano l'impalcatura di base delle presenti linee guida.

Le risorse umane spesso limitate dei piccoli comuni di montagna impongono, inoltre, scelte organizzative e gestionali che possono non essere appieno conformi alle direttive per la gestione dell'emergenza emanate a livello nazionale, direttive che sono, per loro natura, di carattere generale.

Tenendo conto di ciò, le presenti linee guida sono state redatte nell'intento di favorire due tipi di fruitori principali:

- ▶ Gli **amministratori comunali**, per sensibilizzare la loro attenzione verso uno strumento di vitale importanza qual è il piano comunale di protezione civile;
- ▶ Gli **operatori di protezione civile** al servizio del Comune, siano essi dipendenti, tecnici comunali, professionisti incaricati della pianificazione, per fornire loro una traccia che li aiuti a rendere più efficace l'attività di pianificazione, sia in fase di stesura che di applicazione, nonché l'operatività in emergenza.

Le indicazioni esposte in seguito non hanno quindi, in linea generale, un valore cogente né, volutamente, scendono fin nei minimi particolari (si tratta infatti di "linee guida"), e ciò sia nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei comuni sia perché si ritiene importante individuare alcuni elementi fondamentali di "buona tecnica" ai quali tutti i piani di protezione civile comunali dovrebbero rispondere.

COME UTILIZZARE LE LINEE GUIDA ?

Questa è la prima edizione delle linee guida per la pianificazione comunale di protezione civile: l'idea è quella di creare uno strumento di supporto per i comuni che sia vivo, vale a dire che si aggiorni e che possa guidare e assistere le amministrazioni anche in futuro.

Per far questo la Regione ha pensato di creare uno strumento che sia agile, anche in funzione degli aggiornamenti, secondo quanto consentono le moderne tecnologie.

Quindi:

- 1 → *Le linee guida sono prodotte e trasmesse ai comuni in formato cartaceo ed informatico su supporto CD, in formato *.pdf.*
- 2 → *Gli allegati, quali i fac-simile di ordinanze e la modulistica in genere, al fine di contenere il consumo di carta, sono resi disponibili ai comuni via web, sull'area riservata ai comuni del sito internet regionale (indirizzo http://www.regione.vda.it/protezione_civile). Sarà pertanto possibile scaricare la modulistica di proprio interesse.*
- 3 → *Sul sito internet regionale saranno altresì rese disponibili e scaricabili le linee guida in formato *.pdf.*

Via via che progredirà l'attività della Regione nell'assistenza ai Comuni per la gestione delle attività di protezione civile, verranno resi quindi disponibili gli eventuali aggiornamenti delle presenti linee guida e documenti specifici dedicati alla gestione di determinate tematiche.

1. CHE COSA È UN PIANO DI PROTEZIONE CIVILE ?

Quando si verifica un'emergenza, che sia o meno preceduta da segni premonitori (i cosiddetti "precursori d'evento"), in genere, nelle strutture preposte alla gestione, si verificano alcuni fenomeni caratteristici, tra i quali:

- ▶ *In un primo momento si ha un aumento esponenziale delle chiamate di soccorso in arrivo;*
- ▶ *Ci si trova a dover far fronte alle richieste di soccorso, che appaiono tutte prioritarie;*
- ▶ *Di conseguenza risulta difficile capire in quali punti del territorio si possono indirizzare con efficacia i soccorsi e dove mettere in atto misure di cautela (Quali tratti di strada chiudere? Quali frazioni evacuare? Quali enti o associazioni possono rendersi disponibili per effettuare determinati interventi? Con quali mezzi o attrezzature?...)*



Per poter gestire l'emergenza lasciando poco spazio all'improvvisazione si deve pertanto **programmare** la gestione dell'emergenza.

Certo, gli eventi potranno evolvere sempre in maniera imprevedibile, lasciando uno spazio dove non potranno che trovare applicazione la sensibilità e il talento dei "gestori" dell'emergenza, ma è fuor di dubbio che l'efficacia della macchina dei soccorsi aumenterà di molto se è supportata da adeguati strumenti di gestione.

Il piano di protezione civile, quindi, non è:

- *Un "manuale delle istruzioni" da aprire in emergenza*
- *Un costoso adempimento burocratico da chiudere in un cassetto*
- *Un corposo inventario di mezzi, uomini e strutture, il quale "più è spesso più è efficace"*

Al contrario, il piano di protezione civile è:

- *Un documento snello che mi ricorda quali provvedimenti ho deciso di attuare al verificarsi, o meglio, quando si manifestano i segni premonitori, di un evento emergenziale*
- *Un documento chiaro (non esiste lo "spessore ideale" di un piano) e comprensibile*

Il Sindaco, come il Prefetto, deve coordinare una serie di forze, enti, comandi in situazioni che richiedono la massima rapidità d'intervento: è quindi necessario che le modalità, i tempi e le competenze con cui i vari gestori dell'emergenza intervengono sia condiviso a monte, "in tempo di pace", ed ecco che dunque il piano di protezione civile può anche essere definito come:

► *L'accordo in base al quale i soggetti che a vario titolo intervengono nell'emergenza stabiliscono come, dove e quando intervenire.*

In base al piano il Sindaco dovrà essere quindi in grado di conseguire i **4 obiettivi fondamentali** cui devono dare una risposta le attività di protezione civile, vale a dire:

- 1 → La salvaguardia delle vite umane (pubblica incolumità)**
- 2 → La salvaguardia dell'integrità dei beni materiali e culturali**
- 3 → La salvaguardia della continuità dei servizi essenziali alla popolazione (servizio idrico, energia, trasporti e viabilità, scuola, ecc.)**
- 4 → La salvaguardia della continuità amministrativa**

2. IL QUADRO NORMATIVO

La legislazione in materia di protezione civile ha subito nell'ultimo decennio un'evoluzione articolata, anche in relazione ai paralleli sviluppi nella ripartizione delle competenze amministrative tra Stato ed enti locali.

La norma nazionale di riferimento in materia di protezione civile è la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del servizio nazionale di protezione civile, nella quale (Art.15) veniva già individuato il Sindaco come figura che è a capo della struttura comunale, e provvede con ogni mezzo ad aiutare la cittadinanza ad uscire dall'emergenza.

Senza voler ricordare tutte le norme che si sono succedute ad integrazione e modificazione della L. 225/92 negli ultimi dieci anni, si pone solamente l'accento su alcuni altri disposti normativi, di interesse per le amministrazioni comunali.

Tra questi si ricorda soprattutto il Decreto Ministeriale 28 maggio 1993, avente per oggetto: "*Individuazione dei servizi indispensabili dei comuni*", nel quale all'Art.1 si stabilisce che tra i **servizi indispensabili dei comuni**, assieme a servizi quali l'acquedotto, la fognatura, l'ufficio tecnico, l'anagrafe, la polizia municipale, sono ricompresi anche i **servizi di Protezione Civile, di Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica**.

Da ultimo la nota Legge Costituzionale 18/01/2001, modificativa del titolo V della Costituzione, nella quale, all'Art. 3, viene ribadita la potestà concorrente dello Stato con le regioni in materia di protezione civile, mentre con l'Art. 4 tutte le funzioni amministrative sono conferite ai comuni ed agli altri enti territoriali nel rispetto del principio di sussidiarietà.

COMPITI DEL COMUNE E RUOLO DEL SINDACO

Ai sensi della Legge 225/92 il Sindaco è "componente" del Servizio nazionale P.C., egli è **autorità di Protezione Civile**, che dirige e coordina le operazioni di soccorso al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, informandone Prefetto e Presidente della Provincia.

Nell'ambito del territorio comunale il Sindaco è organo ordinario di Protezione Civile e "provvede" assumendo direzione e coordinamento **esclusivo** delle operazioni di soccorso nel caso di "eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni".

Anche quando interviene il Prefetto (la cui figura coincide, in Valle d'Aosta, con quella del Presidente della Regione) **il Sindaco resta direttore e coordina-**



tore delle operazioni in ambito comunale perchè il Prefetto "deve coordinare i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di P.C." (Art.15.4, L. 225/92)

Sono inoltre di competenza del Sindaco "Le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio" (Art.9 - L.142/90)

Per l'attuazione delle attività di protezione civile è previsto inoltre che il Comune:

- ▶ *Costituisca una struttura comunale di P.C. (Art.15.2 L. 225/92) con regolamento di organizzazione degli Uffici (Art. 51 - L. 142/90) interdisciplinare (perchè abbraccia materia territoriale, ambientale, sociale, economico-produttiva) e alle dirette dipendenze del Sindaco (anche se in via ordinaria può essere posta alle dipendenze di un assessore delegato);*
- ▶ *Individui le ipotesi di rischio sul territorio ridigendo poi un "Piano comunale di Protezione Civile" che deve essere in armonia con il piano regionale;*
- ▶ *Diriga e coordini, sotto l'autorità del Sindaco, i servizi di salvataggio delle persone, i soccorsi tecnici urgenti, ricovero provvisorio, vettovagliamento, tutela igienica, disciplina comunicazioni e trasporti, allestimento installazione provvisoria uffici pubblici, ricupero custodia animali allo sbando, seppellimento animali deceduti, bonifica sanitaria zona colpita (Art. 18 - DPR 66/81);*

2.1 RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO, REGIONE, COMUNE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Volendo riassumere la ripartizione delle competenze tra regioni e comuni in materia di protezione civile risulta il seguente schema:

COMPETENZE DELLE REGIONI:

- *Le regioni partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile*
- *Provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'Art. 4*
- *Provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato Regionale per la Protezione Civile*

**COMPETENZE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA,
CHE NELLE ALTRE REGIONI SONO ATTRIBUITE ALLE PROVINCE:**

- *Partecipa all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali (leggasi in tal caso regionali) di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali*
- *Istituisce il Comitato Provinciale di Protezione Civile, presieduto dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato*

**COMPETENZE DELLE PREFETTURE
(IN VALLE D'AOSTA ESERCITATE DALLA REGIONE):**

- *Sulla base dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, predispongono il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne curano l'attuazione*
- *Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere (b) e (c) ex Art. 2 L. 225/92 informano il Dipartimento della protezione civile e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno*
- *Assumono la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati*
- *Adottano tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi*
- *A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'Art. 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso Art. 5*

COMPETENZE DEI COMUNI:

- *Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile*
- *La Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile*



COMPETENZE DEI COMUNI: (continua)

- *Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale (vedasi anche l'Art. 28, comma 3 della l.r. 54/98, in merito al potere di ordinanza)*
- *Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile (Principio di sussidiarietà)*
- *In più (Leggi 225/92, 112/98 e l.r. 5/2001) i comuni forniscono gli elementi di base per la conoscenza delle situazioni di rischio*

Quindi:

Il Prefetto (in Valle d'Aosta il Presidente della Regione) resta il cardine della struttura di comando e coordinamento del sistema operativo della protezione civile a livello regionale.

La Regione assume un ruolo importante nella fase della previsione-prevenzione, gestione delle emergenze, e ritorno alle normali condizioni di vita agendo soprattutto su cinque fattori:

- A** ➤ *prevenzione a lungo termine, da svilupparsi intervenendo anche normativamente sui fattori urbanistici e territoriali, sviluppando politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei suoi rischi, sviluppando la cultura di protezione civile e la formazione a tutti i livelli, dai corsi di base e di aggiornamento alle esercitazioni e simulazioni di evento*
- B** ➤ *prevenzione a breve-medio termine, attraverso l'attività di pianificazione e realizzando, anche per tramite di terzi, le opere di difesa del suolo, e di ingegneria naturalistica e sismica, per mitigare il rischio in modo concreto, il monitoraggio dei rischi nonché cooperando nella pianificazione di emergenza degli Enti locali*
- C** ➤ *previsione a brevissimo termine, effettuata utilizzando sistemi di previsione e monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di preannuncio e allertamento per eventi calamitosi*

- D** ➤ *gestione delle emergenze, collaborando con le diverse componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile*
- E** ➤ *ritorno alla normalità, predisponendo assieme agli altri enti territoriali, piani di ripristino relativi al ritorno alle normali condizioni di vita*

Il Sindaco è quindi l'elemento determinante della catena operativa della protezione civile **a livello comunale**, nell'assunzione di tutte le responsabilità di competenza connesse alle incombenze di protezione civile: dall'organizzazione preventiva delle attività di controllo e monitoraggio del territorio comunale, fino all'adozione dei provvedimenti di emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana.

È quindi chiaro che le attività di previsione e prevenzione e di gestione dei rischi si basano su di un **sistema integrato**, nel quale il compito principale del Comune è di fornire i dati per un sistema a scala regionale e provinciale di previsione e prevenzione.

D'altra parte tale sistema trova un fondamento logico nel fatto che i Comuni sono comunque le più piccole entità amministrative territoriali, nei quali le attività di raccolta sistematica dei dati territoriali e di monitoraggio del territorio possono comunque essere condotte con maggiore facilità.

LE COMUNITÀ MONTANE

La **Comunità Montana** è "Un'unione di Comuni montani e parzialmente montani" per la "gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, con un organo rappresentativo ed uno esecutivo composti da sindaci, assessori e consiglieri dei comuni" (D.L.vo 267/2000); inoltre ai sensi della 225/92 Art. 6, la Comunità Montana è una componente del Servizio Nazionale della Protezione Civile in quanto provvede secondo il rispettivo ordinamento e le rispettive competenze "all'attuazione delle attività di protezione civile".

Il ruolo del quale vengono investite le Comunità Montane è attualmente variabile, secondo le politiche degli enti locali. Per quanto riguarda la protezione civile, in considerazione della natura del nostro territorio, la Comunità Montana dovrebbe preferibilmente coincidere con i C.O.M. (Centri Operativi Misti), veicolando le decisioni operative attuate a livello regionale dal Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.).

A livello normativo, la l.r. 54/98 conferisce (Art. 83, comma 2, lett. r) ai comuni di esercitare le funzioni di protezione civile in forma associata tramite le Comunità Montane.



3. LE COMPONENTI DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Premesso quindi che ogni comune, in pratica, deve dotarsi di un piano di protezione civile, è opportuno definire la struttura di un piano comunale di protezione civile, cioè quali sono le componenti che formano un piano.

Innanzitutto, per poter fare ciò si deve comprendere **quali sono le finalità cui deve rispondere**, in generale, **un piano di protezione civile**, o, in termini più semplici, rispondere alla domanda: "a che cosa serve un piano di protezione civile"?

Nelle menti dei tecnici, e degli amministratori, la parola "piano" genera spesso, per associazione, l'idea di uno strumento astratto, rigido, la cui applicazione potrebbe addirittura contrastare con lo spirito di che cosa significa gestire un'emergenza in termini operativi.

Molti, specie coloro i quali hanno gestito le emergenze, hanno infatti l'esperienza di situazioni frenetiche, caratterizzate da grande slancio e decisioni critiche da assumere in tempi brevi.

Il risultato è quindi che il piano di protezione civile è percepito come uno strumento farraginoso, poco adatto ad essere consultato in emergenza, quindi di scarso aiuto: soprattutto un adempimento burocratico.

Il piano comunale di protezione civile, deve essere al contrario **uno strumento snello e di facile nonché rapida consultazione, nel quale il comune, partendo dalla situazione del proprio territorio e dall'analisi dei rischi, definisce, sulla base della propria organizzazione e delle risorse a disposizione, le procedure e gli interventi da attuare prima e durante l'emergenza.**


In tal senso **la parte del piano da consultare in emergenza sarà principalmente quella delle procedure e delle risorse disponibili**, da impiegare a seconda delle varie fasi di allerta e dell'evento che interessa il territorio comunale.

In base a quanto detto il piano comunale di protezione civile si articola quindi in **due componenti fondamentali**:

- ▶ **una componente relativa all'attività di previsione e prevenzione**, che rappresenta, per così dire il preambolo del piano e la fotografia della situazione dei rischi sul territorio comunale e delle relative iniziative per la mitigazione, **finalizzata alla gestione pre-emergenza;**
- ▶ **una componente operativa, finalizzata alla gestione vera e propria dell'emergenza.**

A sua volta, la costruzione di ciascuna componente si compone di alcune attività. Si potrebbe perciò affermare in altre parole, che il piano di protezione civile è una serie di risposte che l'Amministrazione comunale dà ad alcune domande.

La tabella seguente illustra l'articolazione del piano comunale di protezione civile e le attività da espletare per la redazione del piano.





COMPONENTE (SEZIONE)	ATTIVITA'
<p>PREVISIONE E PREVENZIONE</p>	<p>1. Individuazione del rischio e sua referenziazione geografica Domanda esemplificativa: <i>"Che cosa può accadere e dove?"</i></p> <p>2. Valutazione del livello di rischio (conseguente definizione delle priorità d'intervento) e definizione degli scenari d'evento attesi Domanda esemplificativa: <i>"Quando potrà accadere e quali danni potrà produrre?"</i></p> <p>3. Interventi di prevenzione (strutturale e non strutturale) Domanda esemplificativa: <i>"Si può eliminare o almeno mitigare, e come?"</i>.</p>
<p>GESTIONE DELL'EMERGENZA (PIANO DI EMERGENZA)</p>	<p>4. Organizzazione e risorse del sistema comunale di protezione civile Domanda esemplificativa: <i>"Quali sono le risorse disponibili, nel mio comune, per gestire le possibili emergenze?"</i></p> <p>5. Procedure di gestione dell'emergenza Domanda esemplificativa: <i>"Quali azioni si devono intraprendere per assicurare la incolumità dei cittadini e dei loro beni? con quali priorità?"</i></p>

Il piano costituisce quindi uno strumento di risposta alle emergenze che deve essere flessibile e conformarsi ai risultati delle attività di previsione e prevenzione che, naturalmente, evolvono nel tempo dando nuove indicazioni per la gestione operativa del rischio.

4. PREVISIONE E PREVENZIONE A LIVELLO COMUNALE

Come esposto al capitolo 3, le attività di previsione e prevenzione dei rischi sono suddivisibili essenzialmente nei seguenti punti:

- 1➔ **Individuazione del rischio e sua referenziazione geografica** (ad es.: individuazione e perimetrazione di una frana, di un'area esondabile, della zona interessata dalla possibile esplosione di un serbatoio con sostanze chimiche, ecc.)
- 2➔ **Valutazione del livello di rischio e degli scenari d'evento attesi**
- 3➔ **Consequente definizione degli interventi di prevenzione nonché delle relative priorità d'intervento**

Tali attività sono necessarie e preliminari alla messa in opera di qualsiasi strumento di gestione delle emergenze, perché non si deve solo sapere il **come** ma anche il **dove** e, se possibile, il **quando** intervenire.

Le attività di previsione e prevenzione, per loro natura, non possono essere condotte esclusivamente a livello comunale, in quanto spesso devono essere svolte con un supporto scientifico e logistico tale da richiedere la messa in campo di notevoli risorse finanziarie ed intellettuali. Ciò è ancor più evidente nel caso dei piccoli comuni montani.

Come poi in realtà accade, risulta quindi evidente che tali attività devono essere gestite su più livelli amministrativi, in un'ottica integrata tra Stato, Regione, Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà e come d'altra parte previsto dalla Legge 225/92 (Art. 12, 13, 14, 15), dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, Art. 108 lettera a) punto 1 e dalla l.r. 5/2001.





4.1. L'INDIVIDUAZIONE E LA DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO

4.1.1 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI - GENERALITÀ


Spesso si confonde, nel linguaggio comune, tra pericolo e rischio. Nella pianificazione di protezione civile, dove questi termini sono abbondantemente usati, è opportuno precisare questi concetti.

IL PERICOLO O PERICOLOSITÀ (H):

Il **pericolo** è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area. Dalla valutazione del pericolo in termini probabilistici scaturisce lo **scenario di evento**.

IL RISCHIO (R):

Il **rischio** è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare scenario di evento di una data intensità.



Gli **eventi** che determinano i rischi si suddividono in **eventi con precursori** (ad es: alcune categorie di rischio idrogeologico) ed **eventi senza precursori** (sismico, chimico-industriale, incendi boschivi).

4.1.2 CHE COSA È LO SCENARIO DI RISCHIO

Lo scenario di rischio quindi altro non è che la **valutazione preventiva degli effetti sul territorio, sulle persone, sulle cose e sui servizi essenziali generati da un determinato evento**, da cui deriva la conoscenza dei probabili sviluppi progressivi e finali, che tali effetti producono nel sistema di protezione civile comunale e sulla sua catena di comando.

Nel costruire la parte previsionale e preventiva del piano di protezione civile, si dovrà dunque rispondere, con ampi margini di certezza, a semplici domande del

- **"Che cosa può accadere?"**
(ad es.: "sulla base di ricerche di archivio e di indagini geologiche il comune di XXXX è soggetto a frane")
- **"Dove?"**
(ad es.: sono interessate : "la frazione di YYY, la regionale XX al Km ZZ, come risulta dalla cartografia")
- **"Prevedibilmente, quando?"**
(ad es.: "secondo gli studi condotti da....{Regione, professionisti...} il rischio maggiore di frane si ha sulla regionale XX al Km ZZ in concomitanza di forti piogge prolungate mentre la frazione di YYY è sottostante ad un versante in movimento lento, appositamente monitorato ...")
- **"Si può eliminare o almeno mitigare?"**
(ad es.: il tratto della regionale XX non è protetto da opere di difesa mentre per la fraz YYY è stato realizzato un vallo di protezione...")

tipo 


Risulta pertanto evidente, dagli esempi fatti sopra, che sulla base delle analisi e della valutazione condotta, anche se in maniera assai qualitativa e speditiva, il Km XX della regionale ZZ è il punto più vulnerabile del territorio comunale e dovrà quindi essere oggetto di particolare attenzione da parte degli amministratori, nell'elaborazione di un piano di protezione civile, attenzione che dovrà però essere rivolta a tutte le zone a rischio, anche se protette da opere.

Riassumendo, il comune dovrà procedere alla ricognizione dei vari **scenari di evento (pericoli)** presenti sul proprio territorio (fase di previsione), individuando così i tipi di rischio a cui esso è soggetto.

Il passo successivo è costituito dalla **costruzione della cartografia delle aree di pericolosità** che, incrociate con le cartografie delle infrastrutture pubbliche e private, dei siti produttivi e della popolazione esposta al rischio (bersagli e vulnerabilità), forniranno le **carte di rischio**.



SCHEDA OPERATIVA





Ad esempio, per la valutazione del rischio idrogeologico, le carte di pericolosità geologica, per frana e valanghe ai sensi della l.r. 11/98 (che sono attualmente in corso di redazione da parte dei comuni e che formano parte integrante dei PRGC), per il loro dettaglio e la loro scala costituiscono un utile strumento di base il quale, anche solo mediante un semplice incrocio con i dati della base topografica (che di per sé fornisce già l'ubicazione di abitati, strade, linee elettriche, ecc.) fornisce già un quadro indicativo del rischio sul territorio.

4.2 I TIPI DI RISCHIO

4.2.1 ESAMINIAMO I VARI TIPI DI RISCHIO

L'ambiente montano della Valle d'Aosta è principalmente soggetto ai seguenti tipi di rischio:

A → RISCHIO IDROGEOLOGICO

a sua volta suddivisibile in:

RISCHIO DA INONDAZIONI NATURALI E ARTIFICIALI

RISCHIO DA FRANE

RISCHIO DA VALANGHE

RISCHIO DA EFFETTI DELLA DINAMICA GLACIALE

B → IL RISCHIO SISMICO

C → RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

D → RISCHIO INDUSTRIALE-TECNOLOGICO E DA INTERRUZIONI PROLUNGATE DI ENERGIA ELETTRICA (BLACK-OUT)

E → RISCHIO LEGATO A DISSERVIZI NELL'ESERCIZIO D'INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO IN AMBIENTE MONTANO (STRADE, FERROVIE, IMPIANTI A FUNE...)

A → IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Il rischio idrogeologico (che sarebbe meglio definire come rischio idro-geologico, o rischio idraulico e geologico) è associato a eventi generalmente prevedibili, anche se con grado di dettaglio spaziale e temporale diverso, e comprende i seguenti fenomeni:

Rischio da inondazioni naturali per eventi meteorici;

Rischio da inondazioni artificiali per collasso o gestione dighe;

Rischio da frane, colate detritiche e caduta di massi;

Rischio da valanghe;

Rischio da effetti della dinamica glaciale o rischio glaciale.





Principali riferimenti normativi e documentali

Legge 183/89

D.L. 180/98, convertito in Legge 267/98 - D.P.C.M 29 settembre 1998

Leggi Regionali

Programma regionale della R.A.V.A. per la previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici (di particolare importanza)

Fonti

Strutture e servizi della Regione

Fonti d'informazione "nazionali" (Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, il Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche del CNR (GNDCI), il Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale)

Concessionari degli invasi e Registro Italiano Dighe

Università

Archivi comunali e parrocchiali

NOTE SUL RISCHIO GLACIALE

In Valle d'Aosta esistono circa duecento ghiacciai, che si estendono all'incirca sul 5% del territorio regionale. Nel corso degli ultimi vent'anni le variazioni climatiche ed hanno portato alla ribalta il fattore di rischio rappresentato dalla dinamica glaciale.

Le modificazioni significative subite negli ultimi decenni dagli apparati glaciali e dall'ambiente geologico che li ospita, uniti alla contemporanea espansione delle aree antropizzate nell'ambiente montano, hanno dato origine a problematiche di rischio e dissesto dovuto alla dinamica glaciale.

Le situazioni principali di rischio sono dovute a:

Seracchi pericolanti, laghi glaciali (epiglaciali, endoglaciali, ipoglaciali, proglaciali) che possono dare origine a fenomeni di svuotamento improvviso causando eventi di piena; depositi o masse rocciose instabili dalle quali è frequente la caduta di massi, in particolar modo su sentieri ed infrastrutture viarie od altri manufatti;

Formazione di onde cinematiche che possono dare origine a fenomeni di rapida ed improvvisa avanzata delle lingue glaciali (surging).

Particolare attenzione meritano le aree recentemente deglacializzate ad idrografia incerta che agiscono da cave di prestito per il trasporto solido delle aste torrentizie in caso di eventi alluvionali;

Tra gli eventi recenti maggiormente significativi legati all'azione dei ghiacciai e che hanno comportato l'attivazione a vari livelli dei sistemi di protezione civile si ricordano:

L'emergenza del Seracco del Ghiacciaio delle Grandes Jorasses (1997);

L'emergenza legata al lago epiglaciale del Belvedere di Macugnaga in Piemonte, meglio noto come Lago Effimero (2002).

Fonti

Strutture e servizi della Regione, in particolare il Dipartimento Territorio e Ambiente e la Fondazione Montagna sicura di Courmayeur, che ospita la Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani;

Le Istituzioni universitarie e, in particolare, il Comitato Glaciologico Italiano.

B➔ IL RISCHIO SISMICO

Secondo la definizione del Servizio Sismico Nazionale, il rischio sismico è la "stima delle perdite complessive - costo dei danni subiti dagli edifici, numero prevedibile delle vittime, costo complessivo in termini economici e sociali - che potranno interessare in un determinato periodo una determinata area" per effetto dei terremoti.

L'analisi finale della pericolosità sismica si basa quindi su due fattori:

la "pericolosità di base" effettuata a **scala nazionale** che conduce alla determinazione della zona sismica;

le "modificazioni locali" che richiedono una **conoscenza di dettaglio** del territorio e che necessitano di un'azione effettuata a livello regionale.

Si definiscono quindi:


La **vulnerabilità sismica**: resistenza di un edificio urbano, di un sistema urbano, di un sistema di infrastrutture alle azioni sismiche ovvero propensione a subire danni in occasione di una scossa sismica

L'**esposizione**: caratteristiche del sistema sociale (popolazione, patrimonio immobiliare, attività economiche, trasporti, beni culturali, ecc.) esposto agli effetti del terremoto

Per la definizione del rischio sarà quindi necessario disporre delle carte in grado di fornire informazioni relative alla pericolosità sismica, cioè alla probabilità di superamento di una soglia stabilita di intensità in una determinata area ed in un determinato intervallo di tempo.

Sulla base della frequenza e della pericolosità dei terremoti passati gli istituti scientifici competenti hanno classificato il territorio italiano in 4 zone in ordine decrescente di pericolosità da 1 (pericolosità massima) a 4 (pericolosità minima).

Tale classificazione, definita nel 2003 con l'Ordinanza 3274/03 del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata rielaborata dall'Ordinanza 3519 del 28 aprile 2006 (G.U. 108 del 11/05/2006)

Nei comuni classificati sismici i  nuovi edifici pubblici e privati devono essere realizzati secondo le norme antisismiche relative alla zona in cui si trova il comune, ai sensi delle ordinanze 3519/06 e 3274/03.

Principali riferimenti normativi e documentali

Legge n.47 del 1/3/1975

D.P.R. 616 del 24/7/1997

L. 21/11/2000 n. 353

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/03

Reg. Aut. Valle d'Aosta - DGR 5130 del 30/12/2003

Fonti

Le fonti ufficiali di dati cui il comune si può rivolgere per il rischio sismico sono: Strutture e servizi della Regione (Assessorato Territorio, Ambiente e opere pubbliche).

Servizio Sismico Nazionale;

Università, Istituti di ricerca, ecc.



C → IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

L'incendio può definirsi come combustione vasta, che si diffonde, difficile da spegnere, violenta e pericolosa per l'incolumità pubblica, associata alle caratteristiche intrinseche della copertura vegetale, dei fattori climatici, del sito e delle strutture ed infrastrutture.

Il rischio incendi boschivi è associato ad eventi di regola non prevedibili.

Questo particolare tipo di rischio è oggetto del "Piano per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" che viene inviato dall'Amministrazione regionale-Ufficio antincendi boschivi a tutte le amministrazioni comunali e comunità montane della Regione e al quale devono rifarsi i piani comunali di protezione civile.

Principali riferimenti normativi e documentali

-Legge n.47 del 1/3/1975

-D.P.R. 616 del 24/7/1997

-L. 21/11/2000 n. 353

-Legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85

-Regione Aut. Valle d'Aosta - Piano per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Fonti

Le indispensabili fonti ufficiali di dati per il rischio incendi boschivi sono la Regione ed il Corpo Forestale della Valle d'Aosta (Ufficio Antincendi Boschivi), il Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco, l'Ufficio Meteorologico regionale, il Dipartimento della Protezione Civile, le Università, ecc.

D → IL RISCHIO INDUSTRIALE-TECNOLOGICO E IL RISCHIO NBCR

Per rischio industriale-tecnologico, si intende quello connesso a fenomeni incidentali che possono dare luogo ad un incendio, un'esplosione o un'emissione di sostanze tossiche di natura chimica e/o biologica che comporti il pericolo di contrarre un effetto grave immediato o differito per l'uomo e/o per l'ambiente.

Gli scenari relativi al rischio industriale sono quindi principalmente collegati al verificarsi di criticità nell'esercizio di impianti industriali, infrastrutture e reti tecnologiche.

Andranno pertanto valutati i rischi nei comuni in cui si trovano:

Impianti industriali

Impianti di stoccaggio di sostanze pericolose o nocive per l'Uomo o l'ambiente

Oleodotti

Metanodotti

Reti di distribuzione locali

Premesso quanto sopra risulta che, nei comuni montani, le aree di territorio maggiormente a rischio sono quelle del fondovalle, dove si trovano i principali poli industriali, i depositi di sostanze combustibili e/o comburenti e le principali arterie di comunicazione, ed eventualmente elettrodotti e metanodotti.

Incidenti rilevanti

Per *incidente rilevante* si intende un evento quale un incendio, un'esplosione o un'emissione di sostanze tossiche di grande entità, dovuto allo sviluppo incontrollato di una determinata attività industriale, che comporta un pericolo immediato o differito per l'uomo e/o per l'ambiente, all'interno o all'esterno di uno stabilimento. In relazione a questo tipo di rischio, devono essere predisposti specifici piani di emergenza esterna previsti dalla vigente normativa in materia di rischi rilevanti da attività industriali (D.L. 334/99 e successive modificazioni e integrazioni).

Principali riferimenti normativi e documentali

I riferimenti normativi della UE in questo ambito adottati sono:

- Direttiva 91/692/CEE del Consiglio
- Direttiva 96/82/CEE del Consiglio del 09/12/1996, (conosciuta come "Direttiva Seveso 2")

A dette normative l'Italia ha dato attuazione con i sotto elencati decreti:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/03/1989
- Legge 19/05/1997 n° 137
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998;
- Decreto Legislativo 17/08/1999 n° 334 (recepisce la "Direttiva Seveso 2") e successive modificazioni e integrazioni
- Normative Regionali e Provinciali

Fonti

Le fonti ufficiali di dati cui il comune si può rivolgere per il rischio sismico sono:

- Strutture e servizi della Regione (Assessorato Territorio, Ambiente e opere pubbliche).
- Servizio Sismico Nazionale;
- Università, Istituti di ricerca, ecc.

Rischio NBCR

Con la sigla **NBCR** s'intende l'insieme dei rischi Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico.

A titolo di esempio, i seguenti scenari di evento possono dare origine ai seguenti tipi di rischio:

RISCHIO RADIOLOGICO/NUCLEARE

Incidenti a centrali nucleari, incidenti a mezzi di trasporto con materiale radioattivo a bordo, caduta di satelliti con sistemi nucleari a bordo, dispersione di materiale radioattivo sul territorio per qualsivoglia causa.

RISCHIO BATTERIOLOGICO

Diffusione, a seguito di vari eventi, di agenti batteriologici o virali in grado di provocare fenomeni epidemici nella popolazione.

RISCHIO CHIMICO

Diffusione, a seguito di vari eventi, di sostanze chimiche nocive e/o tossiche dannose per la popolazione o per l'ambiente naturale, incendi o esplosioni dovute a sostanze chimiche trasportate, stoccate in depositi.

Rischio da interruzioni prolungate di energia elettrica (Black-out)

Un ultimo aspetto importante di cui sarà necessario tenere conto in sede di pianificazione comunale è quello del rischio da "black-out", che si è andato di recente ad imporre come un nuovo tipo di rischio di natura tecnologica.



In questo caso le principali fonti utili alla pianificazione sono fornite dalle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, oltre che dall'Amministrazione regionale.

È preziosa fonte d'informazione per il Sindaco poter disporre dell'elenco delle utenze sensibili esistenti sul proprio territorio, cioè di quegli utenti che potrebbero subire danni da interruzioni prolungate di energia elettrica: massima priorità andrà rivolta alla conoscenza degli utenti che utilizzano apparecchiature elettromedicali per il mantenimento di funzioni vitali (disponibile presso la DEVAL SpA e la Direzione Protezione Civile), prevedendo sistemi di alimentazione energetica alternativa mediante gruppi elettrogeni o linee di riserva.

Principali riferimenti normativi e documentali

- Riferimenti normativi che definiscono la figura del Sindaco come posizione di garanzia della pubblica incolumità.
- Piano regionale dedicato.

Fonti

- Regione Autonoma Valle d'Aosta-Assessorato Industria
- Regione Autonoma Valle d'Aosta-Direzione Protezione Civile.

E → RISCHIO LEGATO A DISSERVIZI NELL'ESERCIZIO D'INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO IN AMBIENTE MONTANO (STRADE, FERROVIE, IMPIANTI A FUNE)

RISCHIO VIABILITÀ E TRASPORTI FERROVIARI

Uno dei compiti primari del Sindaco, è quello di garantire, insieme alla salvaguardia delle vite umani e dei beni, la continuità dei servizi essenziali.

Pertanto riveste grande importanza la capacità di far fronte alle emergenze che derivano dall'interruzione dei trasporti su gomma e rotaia.

L'interruzione può avvenire per svariati eventi, tra cui: interruzioni dovute a eventi naturali (frane, inondazioni, valanghe, nevicate), incidenti stradali, manifestazioni, ecc.

Gli scenari emergenziali derivano principalmente, in quest'ambito, da:

Disagi o pericoli per il mancato approvvigionamento delle merci trasportate

Disagi o pericolo per i conducenti e passeggeri bloccati sulle strade o nei convogli ferroviari

Problemi di ordine pubblico connessi alle due situazioni di cui sopra

Il comune dovrà quindi pianificare la gestione delle possibili emergenze derivanti da interruzioni della viabilità prevedendo principalmente:

Viabilità alternativa

Piazze di sosta per gli approvvigionamenti ai passeggeri bloccati

Interventi a sostegno dei passeggeri più deboli (anziani, bambini, ammalati)

Individuazione e pianificazione di interventi in caso di blocco in gallerie stradali e ferroviarie

Principali riferimenti normativi e documentali

·Riferimenti normativi che definiscono la figura del Sindaco come posizione di garanzia della pubblica incolumità e ordine pubblico.

Fonti

Società concessionarie di strade e autostrade (ANAS, RAV, SAV)

Società operanti nel trasporto ferroviario (Trenitalia, RFI)

Regione Autonoma Valle d'Aosta-Direzione Viabilità

Regione Autonoma Valle d'Aosta-Direzione Protezione Civile

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine

NOTA: la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha predisposto un piano specifico di emergenza per l'intervento sulla Viabilità principale, notificato ai comuni, la pianificazione comunale dovrebbe armonizzarsi con detto piano.

RISCHIO IMPIANTI A FUNE

Nei comuni montani, specialmente quelli a vocazione turistica, si pone la necessità di pianificare gli interventi da attuare in caso di arresto imprevisto e protratto degli impianti di risalita.

Lo scopo è l'evacuazione ed il trasferimento alle stazioni di partenza delle persone temporaneamente presenti nelle zone servite dagli impianti e che si vengano a trovare nell'impossibilità di raggiungere il fondo valle perchè sprovviste di un proprio mezzo di trasporto.

Le possibili cause che possono provocare o imporre l'arresto dell'impianto possono essere:

prevedibili:

vento a raffiche violente o di intensità superiore a valori limite per l'esercizio dell'impianto, con il conseguente blocco delle sole persone temporaneamente presenti nel comprensorio in quanto gli eventuali passeggeri a bordo delle vetture vengono trasportati alle rispettive stazioni terminali di destinazione prima di disporre l'arresto dell'impianto.

improvvisi e/o imprevedibili:

guasto che paralizzi il funzionamento dell'impianto, con il conseguente blocco di passeggeri a bordo delle vetture e delle persone temporaneamente presenti nel comprensorio.

Principali riferimenti normativi e documentali

·Riferimenti normativi che definiscono la figura del Sindaco come posizione di garanzia della pubblica incolumità.

Fonti

·Società di gestione impianti a fune

·Regione Autonoma Valle d'Aosta-Direzione Grandi Infrastrutture e Impianti a Fune

·Regione Autonoma Valle d'Aosta-Direzione Protezione Civile

NOTA: la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha predisposto un piano specifico di emergenza per l'intervento sugli impianti a fune. Nell'ambito di questo piano i compiti dei sindaci dei comuni sui cui territori sono in esercizio impianti a fune, sono precisamente individuati.

4.3 ELABORAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO

Una volta che si è conclusa l'attività di ricognizione dei pericoli e dei rischi sul territorio comunale, è necessario comprendere qual è l'entità del rischio, per la costruzione degli scenari.



La misura dell'entità del rischio è data da:

- ▶ *l'entità delle vite minacciate e dei beni coinvolti (cosa e quanto rischio?)*
- ▶ *la probabilità più o meno elevata che l'evento calamitoso si produca (quando rischio?)*

È quindi necessaria un'indagine diretta alla conoscenza dettagliata del contesto territoriale nei suoi aspetti fisici ed antropici e la successiva rappresentazione cartografica, sia essa cartacea od informatizzata, per raffigurare il cosiddetto "stato di fatto" del territorio in esame, acquisendo:

- ▶ *Dati sulla popolazione, sulle abitazioni e sulle infrastrutture sensibili*
- ▶ *Cartografia*

4.3.1 DATI SULLA POPOLAZIONE

I dati da acquisire sulla popolazione, ai fini di un'efficace pianificazione sono:

- ▶ *Consistenza numerica dei residenti nel territorio comunale*
- ▶ *Ripartizione per singole aree comunali (frazioni o altri nuclei abitati)*
- ▶ *Composizione dei nuclei familiari*
- ▶ *Persone anziane e portatori di handicap (informazione sensibile da trattare con riservatezza)*
- ▶ *Dati sugli edifici e infrastrutture sensibili.*

4.3.2 CARTOGRAFIA

La rappresentazione cartografica costituisce il supporto di base fondamentale per l'individuazione dei rischi e per la gestione delle attività in emergenza, essa è infatti di rapida consultazione e fornisce le informazioni in modo intuitivo.

Essa offre infatti una visione immediata ed intuitiva della zona colpita dall'evento e suggerisce immediate informazioni utili all'intervento.

Il Metodo "Augustus" e la "Direttiva per l'attività preparatoria e procedure in caso di emergenza per protezione civile", emessa dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1996, contengono un elenco indicativo di elaborati cartografici per la gestione delle attività di protezione civile.

Si elencano di seguito le informazioni cartografiche essenziali di cui è opportuno che sia dotato un comune montano. Considerando le risorse limitate di cui può disporre un comune e la "comprimibilità" di alcune cartografie indicate in tali elenchi (ovvero la possibilità che una sola carta riassuma da sola informazioni di più tipi di cartografie in tematismi facenti parte di un unico documento),

CARTOGRAFIE DEGLI SCENARI DI EVENTO ATTESI: CARTOGRAFIA ESSENZIALE

Costituisce l'elemento essenziale ed irrinunciabile per la gestione delle attività di protezione civile, da cui partiranno tutte le successive elaborazioni.

La cartografia in possesso del comune dovrà fornire le seguenti informazioni tramite tematismi o carte tematiche dedicate.

CARTA TEMATISMO	SCALA CONSIGLIATA	NOTE
Carta topografica di base	1: 5.000 1:10.000	Di regola la Carta Tecnica Regionale
Idrografia	Dettaglio minimo 1:100.000	Può essere omessa se rappresentata con accuratezza nella carta topografica di base. Importante ma spesso sottovalutata in ambiente montano la rete dei canali irrigui che, se accuratamente mantenuta può servire a mitigare gli effetti degli eventi meteorici mentre gli stessi, nel caso di cattiva manutenzione, possono contribuire ad aumentare il numero degli allagamenti e dei fenomeni franosi
Carta geologica e geomorfologica	scala 1:10.000	Può essere utilizzata la carta di pericolosità geologica per frane, inondazioni, valanghe di cui agli artt. 35,36,38 della l.r. 11/98.
Strumenti/reti di monitoraggio di parametri meteoroidro-pluviometrici	scala 1:10.000	Disponibile presso le strutture regionali competenti del Dipartimento Territorio e Ambiente
Reti tecnologiche (acquedotti, canali irrigui, pozzi e sorgenti, rete fognaria e fosse settiche, linee elettriche, linee telefoniche, rete distribuzione gas, oleodotti e metanodotti, ubicazione ponti radiotelevisivi)	scala 1:10.000	Questo tipo di carta è utile per stabilire la vulnerabilità delle infrastrutture tecnologiche
Vie di comunicazione: reti stradali e autostradali, ferroviarie, impianti di risalita	scala 1:10.000 1:50.000	Utile per il rischio blocco della viabilità, l'individuazione di itinerari sicuri di evacuazione e le emergenze sugli impianti a fune
Siti produttivi (industriali, artigianali, ecc.)	scala 1:10.000	Utile disporre per il rischio tecnologico e industriale, individua inoltre infrastrutture vulnerabili da eventi idrogeologici o altro;
Numero di abitanti del comune per abitato e nuclei familiari	scala 1:10.000	Preferibilmente la carta dovrebbe riportare la localizzazione delle persone disabili) - Strumento indispensabile per la valutazione del rischio e la gestione dell'evacuazione
Aree di atterraggio per elicotteri (vedasi appendice)	scala 1:10.000	Particolare rilievo andrà posto nell'individuazione delle aree di atterraggio poste in prossimità delle vie di comunicazione.


CARTOGRAFIE DEGLI SCENARI DI EVENTO ATTESI: RISCHIO IDROGEOLOGICO

CARTA TEMATISMO INFORMAZIONE	SCALA CONSIGLIATA	NOTE
Pericolosità per inondazione	scala 1:10.000	
Pericolosità per colate detritiche (se non assimilate a fenomeni franosi o alluvionali)	scala 1:10.000	Alla luce degli eventi alluvionali manifestatisi negli ultimi anni risulta di particolare importanza, in ambiente montano, l'identificazione e la mappatura dei fenomeni di colata detritica (o debris-flow) in quanto si tratta di eventi spesso privi di precursori. Per la previsione di questi fenomeni la linea di tendenza è che questi devono essere gestiti principalmente mediante l'adozione di soglie pluviometriche d'innesco, se non vi sono altri metodi.
Pericolosità per frana e fenomeni di caduta massi	scala 1:10.000	Anche i fenomeni di caduta isolata di massi dovrebbero avere una speciale definizione in legenda in quanto si tratta di eventi ricorrenti con grande regolarità nell'ambiente montano e con effetti spesso notevoli in proporzione alla limitata entità del fenomeno: interruzione di vie di comunicazione, danneggiamento di edifici o insediamenti produttivi, e talora perdita di vite umane.
Pericolosità per collasso di invasi o manovre degli scarichi di fondo	scala 1:10.000	Questa carta, redatta dai concessionari degli invasi idroelettrici, è messa a disposizione dall'Amministrazione regionale
Pericolosità per rischio di valanghe	scala 1:10.000	Può essere utilizzata la carta di pericolosità geologica per frane, inondazioni, valanghe di cui agli artt. 35,36,38 della l.r. 11/98.
Pericolosità per rischio glaciale con indicazione di aree soggette a fenomeni di dissesto storici, quali: crollo di seracchi, esondazione per svuotamento di laghi glaciali, ecc.	scala 1:10.000	

Le suddette cartografie, per essere efficaci devono riportare i seguenti elementi:

- *Perimetrazione delle aree interessate dai fenomeni (non sono sufficienti dati puntuali)*
- *Attribuzione di gradi di pericolosità crescente (in genere vengono attribuiti 3-4 gradi)*

N.B.: tutte le informazioni precedenti sono disponibili tramite le carte di pericolosità geologica per frane, inondazioni, valanghe redatte ai sensi della l.r. 11/98.

CARTOGRAFIE DEGLI SCENARI DI EVENTO ATTESI: RISCHIO SISMICO

- 1 ➤ Carta della pericolosità sismica
- 2 ➤ Classificazione sismica dei comuni (SSN, GNDT, Regione)
- 3 ➤ Stima dell'esposizione delle infrastrutture e dei servizi essenziali alla comunità
- 4 ➤ Rilevamento della vulnerabilità di edifici pubblici (a cura della Regione)

CARTOGRAFIE DEGLI SCENARI DI EVENTO ATTESI: RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

Le cartografie sono disponibili nel "*Piano per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*" pubblicato dall'Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali della Regione.

CARTA TEMATISMO INFORMAZIONE	SCALA CONSIGLIATA	NOTE
Uso del suolo	1: 10.000 1: 25.000	informazioni reperibili da: Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Climatologia del territorio	1: 10.000 1: 25.000	
Incendi storici	1: 10.000 1: 25.000	informazioni reperibili da: Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Punti di approvvigionamento idrico	1: 10.000 1: 25.000	Particolare attenzione ai punti utilizzabili dagli aeromobili e dalle cisterne per il rifornimento


CARTOGRAFIE DEGLI SCENARI DI EVENTO ATTESI: RISCHIO TECNOLOGICO

CARTA TEMATISMO INFORMAZIONE	SCALA CONSIGLIATA	NOTE
Attività soggette a notifica o dichiarazione ai sensi del DLgs. 334/99 e succ. mod. e int.;	1: 10.000 1: 25.000	
Reti di distribuzione di fluidi tecnici (metanodotti, oleodotti, ecc.)	1: 10.000 1: 25.000	Può coincidere con la carta delle reti tecnologiche
Principali vie di comunicazione	1: 10.000 1: 25.000	Utilizzare la carta delle vie di comunicazione
Censimento sostanze in deposito o in lavorazione	1: 10.000 1: 25.000	
Perimetrazione dell'area d'impatto esterna agli impianti, alle reti di distribuzione e alle vie di comunicazione	1: 10.000 1: 25.000	

4.3.3 PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEGLI SCENARI

Una volta reperite le varie carte di pericolosità, sarà opportuno "sovrapporre" le aree di pericolo alle varie zone "vulnerabili" del territorio comunale.


La sovrapposizione delle *Carte di pericolosità* dei vari scenari di evento attesi (le carte di cui ai punti 2-5 del presente paragrafo) con la cartografia essenziale o di base (le carte di cui al punto 1), produrrà le *Carte di rischio* del territorio comunale.

In tal modo vengono individuati i "bersagli", dei quali andrà poi definito il grado di vulnerabilità in relazione ai vari tipi di rischio.

Ulteriori affinamenti potranno essere prodotti mediante studi di dettaglio su tipologie di rischio ritenute particolarmente gravose per il territorio comunale.

Nell'attività di produzione delle carte di rischio andranno individuati, a cura del Comune, gli elementi vulnerabili attribuendo loro un grado di vulnerabilità crescente in relazione al tipo di evento, al fine di poter calibrare il modello d'intervento, dandosi delle priorità.

Questa attività può essere sicuramente sempre più facilitata dall'utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) di cui molte amministrazioni si stanno dotando.



UN ESEMPIO:

Gli elementi vulnerabili sono rappresentati da

- Il villaggio (A)
- Le due strade (B) e (C)

In particolare, nel caso di uno scenario di evento per rischio di inondazione (area rossa) e frana (area gialla), i bersagli sono rappresentati da parte del villaggio e dal ponte 1 e dal tratto di strada B di accesso al ponte.

Per queste zone si concretizza dunque uno scenario di rischio idrogeologico per far fronte al quale dovranno essere messe in atto opportune misure di prevenzione strutturale (es.: argini, innalzamento del ponte), o non strutturale (es.: delocalizzazione di parte del villaggio, variazione del tracciato stradale).

Nel caso in cui le attività di prevenzione strutturale o non strutturale non siano sufficienti in tali zone dovranno essere adottate opportune misure di pianificazione di emergenza da graduare in relazione all'intensità dell'evento (vedi capitoli successivi), quali evacuazione, chiusura della strada, ecc.

L'area in frana invece non interessa bersagli, quindi pur essendo una zona di pericolo non produce rischi e non rientra nella carta di rischio.



5. LA PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA

Una volta individuati i possibili rischi sul territorio comunale ed individuate le priorità d'intervento preventivo in relazione ai tipi di rischio, il Sindaco, nel suo ruolo di autorità locale di protezione civile può e deve programmare le modalità d'intervento in maniera tale da garantire la pronta risposta del sistema comunale di protezione civile agli eventi calamitosi.

In tal modo, sapendo dove concentrare gli sforzi, è possibile ottimizzare la gestione di risorse che, in ambito comunale, possono essere limitate e, nel contempo, fare fronte efficacemente alle prime fasi dell'emergenza nell'attesa che i comuni limitrofi, le forze di ordinaria organizzazione, la Regione o lo Stato possano intervenire.

Un processo corretto d'identificazione degli scenari consente d'individuare le priorità dell'intervento di protezione civile, sulla base dei dati disponibili.

5.1 GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA E L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Il modello d'intervento del piano comunale di protezione civile, deve poter garantire:

- *Il coordinamento operativo comunale tramite il Centro Operativo Comunale (COC)*
- *La salvaguardia della popolazione*
- *La salvaguardia dei beni materiali (e dei beni culturali)*
- *Il mantenimento e ripristino dei servizi essenziali*
- *Il mantenimento e ripristino della viabilità e dei trasporti*
- *L'informazione alla popolazione sugli eventi in atto e sui comportamenti corretti da tenere*
- *Il mantenimento e ripristino telecomunicazioni*
- *Il censimento dei danni a persone e cose*
- *Il mantenimento della continuità amministrativa*
- *Il mantenimento dei rapporti con gli altri enti per la gestione dell'emergenza*
- *La salvaguardia del sistema produttivo locale*
- *Il report degli interventi*
- *L'aggiornamento periodico del piano di protezione civile tramite la revisione degli scenari, delle procedure e delle esercitazioni*

Perciò, per conseguire gli obiettivi di cui sopra il Sindaco deve, già "in tempo di pace", preparare un'organizzazione amministrativa che sia in grado di supportare efficacemente le strutture operanti in emergenza, compatibilmente con le risorse a disposizione.

Egli dovrà quindi provvedere a strutturare un'organizzazione articolata su **due livelli**:

LIVELLO POLITICO / STRATEGICO (PRIMO LIVELLO),

a sua volta formato da due organi:

a ➔ Il Comitato Comunale di Protezione Civile (Area strategia).

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, istituito dal Sindaco, è un organo di indirizzo e programmazione ed è composto da consiglieri comunali, dirigenti o funzionari qualificati dell'Amministrazione comunale, dai rappresentanti delle istituzioni pubbliche, delle associazioni di volontariato e delle aziende di erogazione di servizi essenziali. Vista la possibile esiguità delle risorse dei comuni, può essere formato anche solamente da membri del consiglio comunale o da membri dell'Amministrazione comunale.

I compiti del comitato sono la predisposizione, o il seguito se affidati a professionisti, dei piani di protezione civile e dei relativi aggiornamenti, che verranno sottoposti al consiglio o alla giunta comunale per l'adozione. Se ne elenca di seguito una possibile composizione indicativa:

- Sindaco, o suo delegato (Vice Sindaco, assessore)
- Assessore ai lavori pubblici o con delega equivalente
- Assessore alla sanità e servizi sociali o con delega equivalente
- Capo del distaccamento locale del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco-componente volontaria e/o rappresentanti di associazioni di volontariato di protezione civile o di gruppi comunali
- Tecnico comunale o facente funzione
- Altri esperti ritenuti necessari

b ➔ La Struttura Comunale di Protezione Civile.

Può essere una struttura autonoma, qualificata come "servizio", od essere inserita in un'altra struttura dell'Amministrazione Comunale, per la quale occorre:

- Attribuire specifici compiti, funzioni ed ambiti di intervento;
- Destinare un budget di spesa;
- Assegnare una propria collocazione fisica ed un dotazione organica;
- Istituire un servizio di reperibilità;
- Definire modalità di raccordo con altre funzioni interne, ed in particolare con:
 - **Polizia Municipale** (*ordine pubblico, ricognizione, ronde antisciacallaggio*)
 - **Lavori Pubblici** (*interventi preventivi tecnici, interventi tecnici di emergenza, accertamento e stima di danni, Interventi tecnici post emergenza*)
 - **Urbanistica** (*cartografie, vincoli*)
 - **Viabilità** (*stato e consistenza stradale, percorsi alternativi*)
 - **Ambiente** (*interventi preventivi tecnici*)
 - **Sanità** (*interventi sanitari di soccorso, interventi antinquinamento, interventi veterinari*)
 - **Servizi sociali** (*interventi assistenziali, coordinamento con 118 ed enti di pubblica assistenza*)



LIVELLO TATTICO-OPERATIVO (SECONDO LIVELLO),

Centro Operativo Comunale (COC) (Area operativa), che rappresenta la STRUTTURA FONDAMENTALE di comando e gestione delle operazioni durante l'emergenza. Dell'organizzazione e delle modalità operative del COC si tratterà nei paragrafi seguenti.

5.2 IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E L'ORGANIZZAZIONE PER FUNZIONI DI SUPPORTO

Il **Centro Operativo Comunale** (per brevità di seguito: COC) è l'organo di cui si avvale il Sindaco per la gestione operativa dell'emergenza.

Tutta la gestione ruota intorno a questo organo vitale, che rappresenta il punto ove si concentrano le informazioni e dal quale partono le risposte ai singoli eventi.

Il COC dovrebbe essere ubicato in una sede di facile accesso e non vulnerabile ai rischi del territorio comunale.

Nei comuni dove ciò è possibile, il COC dovrebbe essere organizzato in due aree, ospitate di preferenza in locali diversi:

- 1➔ Un' area strategico-decisionale, l'**Unità di Crisi comunale**, facente capo al Sindaco; l'Unità di Crisi comunale null'altro è che il Comitato comunale di protezione civile, quando si riunisce in emergenza;
- 2➔ Un' area operativa del COC, o **Sala Operativa**, che stabilisce, su indicazione dell'area strategico-decisionale che fa capo al Sindaco, l'**organizzazione delle risposte operative**, distinte per settori di attività e di intervento secondo i modelli di gestione dell'emergenza individuati dal piano comunale.

Per i piccoli comuni, il COC non disporrà verosimilmente di spazi fisici stabilmente destinati ma, in caso di emergenza, possono essere destinati ad esso appositi spazi, adattando alla necessità alcuni locali comunali opportunamente scelti.



Comunque, per garantire l'efficienza del COC, la sede dovrebbe essere strutturata in modo da prevedere, se possibile:

- ➔ Uno spazio per le riunioni
- ➔ Uno spazio per i responsabili di funzione
- ➔ Uno spazio per il coordinamento del volontariato
- ➔ Uno spazio per le telecomunicazioni

5.3 IL MODELLO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA PER FUNZIONI DI SUPPORTO

IL CONCETTO DI FUNZIONE DI SUPPORTO

La moderna gestione delle emergenze, in ambiti complessi che vedono l'intervento di più soggetti e/o enti con competenze e gerarchie diverse richiede oggi più che mai che i modelli d'intervento siano strutturati su più livelli.

In particolare, a livello comunale, come si è visto prima, è opportuno separare la gestione dell'emergenza su due livelli:

- ➔ Livello delle **decisioni** (unità di crisi) ➔ **Sindaco**
- ➔ Livello di **supporto operativo alla decisione** ➔ **Sala operativa**

Per fornire un valido aiuto decisionale ai soggetti cui è stata demandata la responsabilità della gestione delle emergenze, il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha emanato una direttiva, nota come "metodo Augustus" che istituisce, rispetto al modello d'intervento utilizzato nella pianificazione delle emergenze una struttura organizzativa - integrativa detta delle **Funzioni di Supporto**.

La finalità delle funzioni di supporto è quella di consentire, attraverso l'utilizzo di metodologie e tecniche specifiche, di rendere razionale il processo di gestione delle emergenze.

In sintesi viene individuato un "tema dell'emergenza" (volontariato, pianificazione, gestione materiali e mezzi, sanità...) e ad ogni "tema" viene assegnato un responsabile che cura esclusivamente l'attività cui il tema si riferisce, consentendo, attraverso una approfondita conoscenza delle problematiche e dei fenomeni, di rispondere alle esigenze provenienti dall'area interessata dall'evento.

Il soggetto incaricato di seguire un particolare "tema dell'emergenza" è quindi titolare di una **funzione di supporto**, viene cioè incaricato di **seguire un particolare aspetto dell'emergenza**.

Il "metodo Augustus" indica, per le realtà più complesse (regioni, Stato,...), fino ad un massimo di 14 funzioni di supporto.

Per le realtà comunali, che hanno ridotte dimensioni, sono individuate fino a 9 funzioni di supporto, in relazione alle risorse economiche e umane disponibili e alle possibili emergenze.

Il COC, nella sua configurazione più ampia, è dunque organizzato secondo un massimo di nove funzioni di supporto.

Per ogni funzione di supporto, come detto, si individua un responsabile che, in situazione ordinaria, provvede all'aggiornamento dei dati e delle procedure mentre, in emergenza, coordina gli interventi dalla Sala Operativa relativamente al proprio settore.

Va anche specificato che un singolo referente può essere titolare di più di una funzione di supporto.



Di seguito sono descritte le 9 funzioni di supporto, secondo le direttive del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed i loro ruoli.

Sono anche suggerite le figure maggiormente idonee (se disponibili) alla titolarità della funzione:

1→ Tecnico-Scientifica e pianificazione

La funzione tecnico-scientifica e di pianificazione interessa tutti gli enti che svolgono attività di ricerca scientifica sul territorio, ai quali è richiesta un'analisi conoscitiva del fenomeno ed un'interpretazione dei dati relativi alle reti di monitoraggio. Può proporre variazioni temporanee dei piani vigenti sulla base di nuove situazioni in essere. Gestisce inoltre i bollettini di allertamento.

Titolare: tecnico comunale o facente funzione (ingegnere, geologo, dottore forestale...), consulente o esperto di fiducia del comune.

2→ Sanità, Assistenza sociale e veterinaria

La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza. Il referente, ad esempio, avrà il compito di coordinare le attività svolte dai responsabili della Sanità locale e delle Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario. Opera per lo più in coordinamento con le funzioni 3, 7, 9 mantenendo contatti con la struttura SSN sul territorio.

Titolare: preferibilmente un rappresentante locale del SSN o di un'organizzazione di volontariato sociale.

3→ Volontariato

La funzione volontariato deve fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni di soccorso ed assistenza coordinata dalle altre funzioni. Il responsabile di tale funzione potrà essere individuato tra i componenti delle Organizzazioni di Volontariato più rappresentative sul territorio. Egli provvederà, in "tempo di pace", ad organizzare esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle Organizzazioni. Opera per lo più in coordinamento con le funzioni 2 e 9.

Titolare: esponente di associazioni locali di volontariato.

4→ Materiali e mezzi

La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili in situazione di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e mezzi presenti sul territorio. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello del comune, si chiederà l'intervento degli enti sovraordinati. Opera per lo più in coordinamento con la funzione 9.

Titolare: funzionario comunale.

5→ Servizi essenziali

Il responsabile della funzione servizi essenziali ha il compito di coordinare i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio, cui è richiesto di provvedere ad immediati interventi sulla rete per garantirne l'efficienza anche in situazioni di emergenza.

Opera per lo più in coordinamento con le funzioni 6, 7, 9

Titolare: funzionario comunale, assessore competente in materia di servizi sociali.



6→ Censimento dei danni

Tale funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà coordinare il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia; tale censimento verrà svolto in stretto coordinamento con funzionari tecnici regionali, provinciali e comunali. E' poi ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche speditive di agibilità, che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. Opera per lo più in coordinamento con le funzioni 1, 5.

Titolare: funzionario ufficio tecnico.

7→ Strutture operative locali

Il responsabile della suddetta funzione, dovrà coordinare e mantenere i contatti con le varie strutture operative presenti presso il Comune nell'emergenza, quali:

Corpo dei Vigili del Fuoco

Forze Armate

Forze dell'Ordine

Corpo Forestale della Valle d'Aosta

Strutture del Servizio sanitario nazionale

Croce Rossa Italiana (Opera in coordinamento con le funzioni 2 e 3)

Servizi Tecnici Regionali (opera in coordinamento con la funzione 1)

Gruppi di Supporto Scientifico

Organizzazioni di volontariato (Opera in coordinamento con con funzione 3)

Soccorso Alpino Valdostano

Titolare: Sindaco o vicesindaco, funzionario comunale delegato.

8→ Telecomunicazioni

Questa funzione dovrà, di concerto con il responsabile territoriale delle aziende di telecomunicazioni, con il responsabile provinciale P.T., con il rappresentante dell'associazione di radioamatori presente sul territorio, organizzare e mantenere una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche in caso di evento di notevole gravità. Si occuperà di garantire le comunicazioni tra il COC e le strutture regionali competenti in materia di protezione civile. Opera per lo più in coordinamento con le funzioni 3, 5.

Titolare: funzionario comunale o persona competente.

9→ Assistenza alla popolazione

Questa funzione dovrà far fronte alle esigenze della popolazione, relativamente all'alloggiamento in strutture abitative nel caso di evacuazione o nello sfollamento in zone di attesa. Opera per lo più in coordinamento con le funzioni 2, 3, 5.

Titolare: assessore edilizia residenziale pubblica o con delega equivalente, tecnico comunale, altro funzionario comunale.



IL "TAVOLO" DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO


Come organizzare una sala operativa? Tutti coloro i quali hanno un'esperienza anche marginale di protezione civile, hanno in mente sale operative fantascientifiche, con grandi schermi e mezzi di comunicazione rivoluzionari regolarmente inaugurate con fastose cerimonie, realtà che ben contrasta invece con la loro esperienza, fatta di concitazione, cartografie che non si trovano, flussi di comunicazioni che non si riescono a smistare, difficoltà a prendere in carico e ad evadere le richieste di intervento.

L'emergenza è così: anche secondo gli esperti, per quanto si possa e si debba "ingegnerizzare" tutto, qualcosa può sempre superare l'immaginazione e, dunque, far entrare in campo il "talento" dei gestori delle emergenze.

Tuttavia, un notevole salto di qualità si può compiere prevedendo l'impiego di pochi e semplici accorgimenti per la strutturazione del COC.

- ▶ Prevedere una dotazione tecnologica di base: computers, accessi a internet, radio e telefono GSM/GPRS/UMTS più satellitare. Testare con regolarità il funzionamento di questa attrezzatura minimale
- ▶ Essere consci comunque che "se qualcosa può andar male lo farà", pertanto prevedere assolutamente la possibilità di **poter far funzionare il COC anche in bassa tecnologia**, cioè con cartaceo, matita e telefono via cavo o meglio radio
- ▶ Se si dispone di software per la gestione dell'emergenza, per la cartografia o altro, prevedere copie cartacee regolarmente aggiornate: potrebbe essere necessario disporre della rubrica dei numeri telefonici o della cartografia delle aree a rischio proprio quando manca l'energia elettrica, o il toner della stampante è esaurito...
- ▶ Tutti gli apparecchi elettrici e elettronici necessitano di energia elettrica: prevedere test periodici delle batterie e dell'alimentazione di un numero minimo di utenze del municipio con gruppi elettrogeni (anch'essi vanno provati con regolarità)
- ▶ Dotarsi di radio AM/FM a batterie prima ancora di costosi televisori al plasma

Ciò premesso il "tavolo" di gestione dell'emergenza al COC avrà una configurazione di base abbastanza semplice, sul tipo di quella indicata sotto:



C= Coordinatore del tavolo: può essere anche il titolare di una funzione - mantiene i contatti con il Sindaco

S= "Segretario" o "Aiuto", assiste il coordinatore gestendo la cronologia degli eventi e dei provvedimenti adottati (un "diario dell'emergenza")


5.4 L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN PICCOLI COMUNI

Nei piccoli comuni, che spesso dispongono di limitate risorse umane ed economiche in rapporto all'estensione territoriale, l'organizzazione dei COC per funzioni di supporto può incontrare alcune difficoltà, quali:

- ▶ L'attribuzione di più funzioni al medesimo referente (per scarsità di personale), con il sovraccarico di lavoro dei singoli e rischio di non adeguata gestione delle segnalazioni di competenza;
- ▶ La possibile difficoltà o impossibilità nel raggiungere la sede del COC dalla propria abitazione o da altre sedi. I referenti potrebbero trovarsi in frazioni che vengono isolate in corso di evento, considerato che la struttura urbana dei comuni montani è sovente compartimentata e formata da una serie di frazioni collegate da poche vie di comunicazione, spesso vulnerabili.

Pertanto, nei piccoli comuni, in alternativa o in associazione al modello delle funzioni di supporto, è impiegabile anche un modello di gestione dell'emergenza per "responsabili di zona" o per "unità locali".

Il modello si può applicare con maggior successo laddove esiste una certa qual spinta volontaristica, e presenta l'indubbio vantaggio di basarsi su referenti che possiedono un'approfondita conoscenza del territorio. Esso si organizza su tre livelli operativo-decisionali:

- 1 →  COC (che può essere comunque organizzato per funzioni di supporto)
- 2 → I Responsabili di zona
- 3 → Le Squadre di pronto intervento

Il COC

Mantiene i ruoli definiti dagli obiettivi della pianificazione ma con una organizzazione più snella, ed in pratica può essere composto essenzialmente da:

- *Sindaco*
- *Responsabile volontariato locale (Vigili del fuoco volontari, gruppi comunali di volontariato, volontari in genere)*
- *Responsabile di funzione sanitaria*
- *Tecnico comunale*
- *Responsabile segreteria per la gestione amministrativa*
- *Personale di supporto (messo comunale ed altri)*

O ancora un numero minore di figure, se il comune ritiene di essere comunque in grado di gestire efficacemente l'emergenza.

Il COC deve comunque essere organizzato in modo da garantire le risposte decisionali e le attivazioni per la gestione dell'emergenza.



Il Responsabile di zona

Il responsabile di zona:

In **situazioni non emergenziali** (fasi di ordinaria attenzione, vigilanza):

- *Assicura la propria reperibilità*
- *Partecipa agli aggiornamenti del piano comunale di protezione civile*
- *Si occupa di individuare i membri delle squadre di soccorso o di pronto intervento, anche su base volontaristica*
- *Tiene aggiornato un elenco di persone volontarie della zona attribuita con il numero di telefono e competenze*
- *Mantiene contatti con i capifamiglia della propria zona, anche per illustrare nel dettaglio i particolari inerenti l'attuazione dei piani*

Nelle fasi **pre-emergenziali e emergenziali** (fasi di ordinaria attenzione, vigilanza):

- *Si mantiene in contatto costante con il COC*
- *Fornisce al COC informazioni su:*
Situazione del territorio (stato corsi d'acqua, possibilità di frane) incendi, fughe di gas
Problemi e disservizi su acquedotti, fognature, linee elettriche, abitazioni e altre strutture a rischio
Necessità sanitarie
- *Raduna e gestisce la squadra di pronto intervento di zona, in base alle istruzioni provenienti dal COC*
- *Funge da "ufficiale di collegamento" per le squadre d'intervento che provengono da fuori zona, aiutandole nei loro compiti e nell'inserimento sul territorio*
- *Gestisce con l'aiuto delle forze disponibili e delle squadre le procedure di evacuazione provvedendo ad istradare la popolazione verso le aree di attesa o le altre zone idonee.*

Le Squadre di pronto intervento di zona

Sono formate principalmente da volontari della zona di competenza

- *Attuano un primo soccorso di carattere tecnico*
- *Contribuiscono al monitoraggio della zona di competenza*
- *Contribuiscono all'evacuazione*
- *Si coordinano con le forze di soccorso esterne*

Dotazioni delle zone d'intervento

Nelle zone d'intervento è opportuno, se possibile, dislocare una serie di dotazioni utili alla comunicazione con la popolazione ed al primo intervento.

Un elenco indicativo è costituito da:

- *Bacheche riservate alla comunicazione di protezione civile da collocare in ogni zona (il responsabile si potrà far carico dell'affissione di eventuali avvisi alla popolazione)*
- *Macchine operatrici, attrezzature di primo intervento tecnico e altri materiali (motoseghe, gruppi taglio, gruppi elettrogeni, ecc.): in questo caso è razionale individuare le attrezzature, messe eventualmente a disposizione da imprese edilizie e artigianali, che potranno essere messe eventualmente a disposizione in caso di emergenza*
- *Sirene di allarme (fisse), da ubicare almeno nelle zone a maggior rischio*

5.5 LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DEL PIANO E I SISTEMI DI ALLERTAMENTO COMUNALE E REGIONALE

Una volta che si sia definita l'organizzazione per la risposta comunale all'emergenza di protezione civile, sarà necessario rispondere alla domanda: **"Quando attivare il piano?"**.

Innanzitutto è evidente che **un piano di emergenza deve prevedere attivazioni progressive in base alla gravità dell'evento previsto o in atto**.

Nell'ambito della pianificazione di emergenza dovrà essere quindi posta particolare attenzione alle **procedure di attivazione del piano** e alle fasi di **allerta**, cioè ai **livelli di attenzione ed attivazione che devono essere mantenuti in relazione alla situazione**, coinvolgendo le risorse ed i mezzi che devono essere messi in campo **"preventivamente"** o **"automaticamente"** **non appena si verificano determinati precursori o indicatori di evento**.

Tale strategia si rivela vincente in quanto, se è vero che l'emergenza può essere anche definita come "lo scostamento tra le necessità che si manifestano durante un evento e la risposta che il sistema può dare", allora **quanto più si riesce ad automatizzare da parte del sistema di protezione civile l'adozione di provvedimenti preventivi atti a fronteggiare l'emergenza, tanto più si ridurrà lo scostamento necessità/risposta**.

Risulta quindi ovvio che il sistema di protezione civile, a qualsiasi scala venga considerato, può rispondere con più facilità agli eventi con precursori, cioè quelli dei quali si possono individuare segnali premonitori precisi.



Gli eventi possono essere dunque suddivisi, in linea di massima, in:

- ▶ Eventi con precursori: se **sono preceduti** da segnali in vario modo rilevabili
- ▶ Eventi senza precursori: se **non sono preceduti** da segnali in vario modo rilevabili e univocamente associabili all'evento stesso

Lo scopo principale del monitoraggio consiste nel cogliere con il maggiore anticipo e con la maggiore affidabilità possibile i segni precursori o indicatori di evento, al fine di porre in atto adeguate risposte da parte del sistema di protezione civile.

- ▶ **Anticipo**: perché il monitoraggio deve consentire di porre in atto prontamente le risposte del sistema di protezione civile
- ▶ **Affidabilità**: perché i precursori di evento devono essere per quanto possibile, indicatori univoci di un evento atteso, in modo da non generare falsi allarmi, diminuendo la credibilità e quindi l'affidabilità del sistema

Riveste a tal fine grande importanza il monitoraggio del territorio rispetto allo specifico tipo di rischio.

Il monitoraggio del territorio

Per la particolare importanza che rivestono sul territorio valdostano i rischi naturali legati al territorio (idraulico-geologico, valanghe, incendi boschivi, ...) si ritiene opportuno spendere qualche parola in più sul monitoraggio del territorio.

Il **monitoraggio del territorio** si svolge mediante:

- ▶ **Sistemi tecnologici**, quali reti meteopluviometriche e idrometriche, reti di sensori ambientali di vario tipo, strumenti di monitoraggio di fenomeni franosi. Viene svolto **principalmente a livello regionale** per l'entità delle risorse umane e finanziarie richieste da tale attività
- ▶ **Sopralluoghi e presidio del territorio**: attività di vitale importanza, che deve essere svolta **principalmente a livello comunale**, tramite tecnici competenti o elementi dotati di sensibilità o competenza in materia e che deve trovare nel piano un momento d'integrazione con l'attività precedente

Per il monitoraggio del territorio del comune, ad esempio, ha a disposizione, come previsto dalla normativa regionale, i locali distaccamenti della componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e le stazioni del Corpo Forestale della Valle d'Aosta.

Il Comune mantiene costantemente i contatti con gli enti tecnici preposti al monitoraggio, sia nel periodo ordinario che in emergenza, per l'acquisizione dei dati utili agli allertamenti ed alle attività di previsione e prevenzione.

Le allerte ricevute dalla Regione o dagli altri enti competenti **devono pertanto trovare una risposta nelle attivazioni previste dalle procedure operative dei piani comunali di protezione civile per mezzo di opportune procedure.**

5.5.1 IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO COMUNALE E REGIONALE

La previsione di eventi potenzialmente calamitosi, principalmente legati a condizioni meteorologiche (alluvioni, valanghe, frane,...) è in parte affidata a strutture regionali e statali, quindi, in sostanza, al sistema di protezione civile





a scala sovracomunale, e ciò essenzialmente in parte per motivi legati alla disponibilità di risorse economiche ed umane, che non consente ai comuni di mettere in opera sofisticati sistemi di allertamento, e in parte perchè i fenomeni naturali, al cui monitoraggio tali reti sono preposte, si producono per lo più a scala sovracomunale, regionale o sovraregionale.

Appare dunque di **fondamentale importanza**, vista la forte ricaduta che riveste la fase di allertamento sull'efficacia della gestione delle successive fasi emergenziali, **che vi sia un efficace coordinamento tra le strutture di protezione civile comunali e quelle regionali**.

Si è ritenuto dunque assai importante indicare in qualche sede i livelli di attivazione del piano regionale di protezione civile, all'attuazione del quale concorrono naturalmente i comuni della Regione.

E auspicabile che i comuni prevedano nei loro piani livelli di attivazione in armonia con i livelli di attivazione regionali, prevedendo specifiche attivazioni e procedure operative per le fasi del sistema di allertamento regionale.

In altre parole, **l'efficacia della risposta del sistema regionale di protezione civile alle emergenze previste o in atto, si basa sulla partecipazione e sulla risposta attiva dei comuni sul territorio di competenza e, dunque, sulla loro pronta attivazione in relazione alle criticità**.

I livelli di attivazione regionali

I livelli di attivazione previsti dal vigente piano regionale di protezione civile sono esposti in dettaglio negli elaborati di piano e non viene dunque ripresa in questa sede la descrizione dettagliata delle relative fasi, in quanto il piano regionale è disponibile in copia presso ciascun comune della Regione.

Si ricorda che:

- I livelli di attivazione di **primo e secondo livello** (Vigilanza e Allertamento) non prevedono interventi di soccorso sotto il coordinamento della Presidenza della Regione, ma individuano un livello di attenzione crescente da parte delle strutture competenti, verso situazioni di criticità potenziale o in atto (microemergenza), le quali potrebbero evolvere in modo da non essere affrontabili in maniera risolutiva a scala comunale o con i mezzi dell'ordinaria organizzazione.
- I livelli di attivazione di **terzo e quarto livello** (Preallarme e Allarme) implicano l'attivazione delle forze di soccorso, coordinate gerarchicamente a livello regionale dall'Autorità Prefettizia (Presidenza della Regione).
- È necessario inoltre evidenziare che possono verificarsi eventi calamitosi, per propria natura improvvisi e di rapida evoluzione (eventi senza preannuncio), che generano fin dall'inizio situazioni di emergenza. In tal caso la situazione richiede direttamente l'attivazione delle azioni previste nelle fasi di Preallarme e Allarme o, in base alla gravità, la diretta esecuzione delle azioni previste nella fase di Allarme.

Pertanto, a livello regionale, sono codificati 4 livelli di attivazione più il "livello 0" di ordinaria attenzione.

A ciascun livello di allerta del piano regionale dovranno pertanto essere previste, a livello comunale, le opportune risposte operative.

Esempio: se in caso di previsione di precipitazioni le competenti strutture regionali diramano ai comuni un avviso di criticità idrogeologica regionale relativo ad alcune zone della Regione, l'emissione di tale bollettino determina l'attivazione, a livello regionale, di un livello di "allertamento".

In tal caso i comuni, ricevendo il bollettino, dovranno garantire l'attivazione di una serie di procedure di reperibilità e monitoraggio del territorio che li metta in grado di rispondere prontamente ad un possibile degenerare della situazione.

Queste procedure devono far parte del piano comunale di protezione civile.

Se poi il Sindaco, in relazione all'evoluzione dell'evento, deciderà di adottare provvedimenti a salvaguardia della pubblica incolumità (chiusura di strade, limitazioni della circolazione, evacuazioni e sgomberi,...), allora dovrà informarne prontamente la Direzione Protezione Civile regionale, richiedendo eventualmente il concorso negli interventi.

Le attivazioni del piano comunale definiscono le risorse ed i mezzi che devono essere messi in campo non appena si verificano determinati precursori di evento (per gli eventi prevedibili) o non appena vengono segnalati determinati eventi (per gli eventi imprevedibili).

Senza addentrarsi negli specifici provvedimenti che devono essere adottati per far fronte alle emergenze (e che sarebbe impossibile trattare, visto che le emergenze presentano sempre aspetti diversi tra loro), si evidenzia l'opportunità che nella pianificazione comunale vengano in genere codificati almeno tre livelli di attivazione:

- **Fase di Allertamento** (o di attenzione o altro termine)
- **Fase di Preallarme**
- **Fase di Allarme**

Il passaggio tra i vari livelli è quindi individuato da:

- Aumento del livello di attenzione da parte delle strutture preposte
- Incremento degli strumenti e delle risorse che sono messi in campo

Anche qui risulta necessario evidenziare che gli eventi improvvisi e di rapida evoluzione generano fin dall'inizio situazioni di emergenza. In tal caso la situazione richiede direttamente l'attivazione delle azioni previste nelle fasi di Preallarme e Allarme o, in base alla gravità, la diretta esecuzione delle azioni previste nella fase di Allarme.



Fasi di segnalazione e verifica

Costituiscono uno dei punti cruciali per l'attivazione delle procedure di emergenza. La fase preliminare all'attivazione di qualsiasi piano è costituita dalle operazioni di segnalazione e verifica.

La segnalazione di un possibile evento calamitoso, in particolare, costituisce il meccanismo di partenza per accedere alle successive fasi di attivazione dei piani di emergenza.

Ne consegue che la segnalazione, da qualsivoglia fonte provenga, dovrà essere corredata da quante più informazioni possibili, al fine di permettere, già in fase preliminare, una corretta valutazione del fenomeno.

Ogni segnalazione di evento calamitoso in arrivo al comune (qualora non provenga da enti istituzionali e/o altre strutture preposte al monitoraggio) dovrà essere preventivamente verificata e, se validata, dovrà essere valutata secondo il grado di criticità.

Il Sindaco dovrà inoltre stabilire al più presto possibile, avvalendosi dei propri strumenti di supporto alla decisione:

- ▶ Se l'evento **può essere gestito in maniera risolutiva** con le sole forze comunali o per tramite delle forze di ordinaria organizzazione (Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, 118, CRI, ecc.). In tal caso il Sindaco, in funzione dell'evento, potrà valutare se attivare le fasi preallarme o allarme (emergenza tipo "a" ex Art. 2, comma lett. a) della L.225/92) o mantenere solo un livello di attenzione
- ▶ Se l'evento **non può essere gestito in maniera risolutiva** a scala comunale o comunque vi sono precursori in atto tali da supportare un'evoluzione dell'evento verso scenari di emergenza a scala sovracomunale (tipo "b" o "c" ex L. 225/92). In tal caso il Sindaco, attivando la fase di PREALLARME o ALLARME e tutte le forze a livello comunale, provvederà a richiedere l'intervento dei livelli di governo territoriale superiore.

Si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione affinché all'interno del Piano Comunale di Protezione Civile sia posta particolare attenzione alla codifica dei livelli di attivazione.

5.6 LE PROCEDURE OPERATIVE

Le procedure di gestione degli eventi e dei piani sono oggetto dei piani di emergenza e, naturalmente, possono differire molto secondo le diverse realtà territoriali.

Non si possono dunque definire in dettaglio, degli schemi di procedure operative validi in generale per tutti i comuni, specialmente nell'ambito di linee guida.

Si può tuttavia indicare una serie di criteri e requisiti cui devono rispondere le procedure operative dei piani di protezione civile.

Innanzitutto si deve tener conto che l'articolazione delle procedure operative dipende da molti fattori, tra cui i principali sono:

- ▶ Scenari degli eventi attesi
- ▶ Risorse umane disponibili per l'attuazione delle procedure
- ▶ Preparazione dei soggetti destinatari delle procedure (necessariamente quasi sempre disomogenea)
- ▶ Organizzazione comunale

Si elencano quindi di seguito alcuni dei contenuti minimi che dovrebbero possedere le procedure operative di gestione degli eventi calamitosi.

TUTTE LE PROCEDURE OPERATIVE DOVRANNO INDIVIDUARE CHIARAMENTE:

- *Le **competenze e le responsabilità** di enti e persone, vale a dire **chi fa cosa** per ciascuna fase di allerta/attivazione*
- *Chi e quando deve fornire i supporti tecnici*
- *Chi e quando deve essere informato e di cosa*
- *La **successione temporale e logica delle azioni**, cioè come si risponde ad un determinato evento*

Inoltre sarà opportuno suddividere le procedure operative per tipi di rischio, ad es: procedure operative per rischio valanghe, frane, ...

Possiamo raggruppare le procedure in:

1 ➔ Procedure per le attivazioni relative a ciascun livello di allerta (Attenzione, preallarme, allarme)

Devono riguardare **almeno** i seguenti oggetti:

- *Reperibilità dei funzionari COC o responsabili di zona*
- *Telecomunicazioni con le strutture d'intervento sul territorio, collegamenti radio o altro con i responsabili di zona (se si adotta il modello per responsabili di zona)*
- *Attivazione delle varie strutture operative (Soccorso tecnico e sanitario, forze dell'ordine, ...)*
- *Attivazione, funzionamento del COC*
- *Regolamentazione accesso zone a rischio e posti di blocco*
- *Individuazione e gestione aree di ammassamento, attesa e ricovero*
- *Gestione dell'evacuazione*
- *Collegamenti con i livelli di governo territoriale superiori (Comunità Montane, Prefettura-Regione, Stato)*

2 ➔ Procedure amministrative per la gestione dell'emergenza

Riguardano i seguenti argomenti:

- *Gestione protocollo in emergenza*
- *Gestione atti (deliberazioni, ordinanze, ecc.)*
- *Contabilità*



3 ➔ Procedure per il superamento dell'emergenza

Riguardano i seguenti argomenti:

- *Censimento danni*
- *Richiesta contributi*

Si consiglia di ordinare le procedure in maniera organica, classificandole per tipologia di rischio, in tal modo saranno più facilmente consultabili.

Un ulteriore suggerimento è quello di archiviare il piano di emergenza in una sezione separata dal resto del piano (programma di previsione e prevenzione e allegati), **l'insieme delle tre sezioni formerà il piano di protezione civile.**

In tal modo, le eventuali variazioni degli scenari di rischio difficilmente avranno ripercussioni sulle procedure operative, così come l'aggiornamento della rubrica telefonica (allegati) non condurrà alla variazione del piano.



4 ➔ Procedure per la verifica e l'aggiornamento del piano

Non sono destinate alla gestione dell'emergenza ma sono altrettanto importanti in quanto sono destinate a tenere "in buona salute" il piano comunale. Devono essere redatte procedure che abbiano per oggetto:

- *L'aggiornamento periodico del piano*
- *L'organizzazione di esercitazioni e la loro calendarizzazione*
- *La divulgazione alla popolazione del piano e l'informazione relativa ai rischi*
- *La verifica del piano a seguito di eventi calamitosi o esercitazioni e suo eventuale aggiornamento. Non si sottovaluti mai l'importanza di fare tesoro non solo delle esercitazioni ma anche delle cosiddette "calamità mancate" cioè di quelle situazioni in cui una potenziale situazione di emergenza, poi non concretizzatasi, ha fornito indicazioni per poter migliorare il sistema di protezione civile comunale*

APPENDICE A.

GLI ATTI CONTINGIBILI E URGENTI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E IL POTERE DI ORDINANZA

LA CHIUSURA DELLE STRADE AL TRAFFICO

Regolarmente ormai, specialmente in occasione di eventi idrogeologici o nevicate, si assiste alla chiusura al traffico di vie di comunicazione per motivi precauzionali. Si tratta in tal caso di provvedimenti di sicura efficacia, a condizione che la chiusura sia effettuata mediante il rispetto di requisiti formali e sostanziali, vale a dire:

- La chiusura deve essere quanto prima formalizzata per tramite di ordinanza sindacale (che dev'essere notificata al più presto alla Protezione Civile Regionale o alla Presidenza della Regione)
- Il punto di chiusura (detto in termini tecnici "cancello") dev'essere fisicamente identificato per mezzo di transenne o altri sistemi che occupino tutta la sede stradale. Se possibile, provvedere al presidio del cancello.

L'EVACUAZIONE

L'evacuazione è uno dei momenti più gravosi nella gestione dell'emergenza a livello comunale.

La decisione di evacuare è un atto grave, che il Sindaco non assume certamente a cuor leggero, soprattutto per il timore delle possibili critiche per avere sovrastimato la gravità di un evento e per aver quindi adottato un provvedimento non necessario.

Tuttavia occorre tener presente che, talora, l'evacuazione preventiva può essere l'unico strumento per la messa in sicurezza della popolazione.

Si tenga presente poi che:

- L'evacuazione può essere prevista già direttamente dai piani di emergenza comunali nei casi in cui vi siano aree a rischio elevato, non protette da interventi di difesa (villaggi sottesi a grandi fenomeni franosi, aree esondabili per fenomeni naturali o per problemi su dighe, disinnescio di residuati bellici, ecc.);
- In protezione civile non esiste il concetto di " falso allarme " : tutti i sistemi di monitoraggio dal più semplice al più sofisticato emettono dei segnali precursori di evento con una certa affidabilità. I precursori di evento e le allerte relative indicano che si stanno verificando le condizioni che possono produrre scenari di rischio e quindi nessun avviso deve essere ignorato. Sottovalutare un'allerta solamente perché alcune non sono state seguite da un effettivo evento sarebbe come percorrere un viale con dieci semafori e passare con il rosso al decimo semaforo solamente perché gli altri nove che si sono incontrati erano anch'essi rossi e non si sono avuti incidenti...



La gestione dell'evacuazione di una parte del comune è quindi un evento in cui si può imbattere qualsiasi amministratore ed è quindi opportuno accostarsi a questo tipo di intervento con spirito costruttivo e preventivamente, predisponendo:

- *Sulla base della cartografia dei rischi, l'individuazione delle zone ove si potrebbe più probabilmente essere costretti a ricorrere all'evacuazione in tal modo si stabiliscono priorità d'intervento*
- *L'individuazione di eventuali **edifici "strategici"** su cui focalizzare l'attenzione nel corso dell'evacuazione (scuole, presidi sanitari, microcomunità per anziani, ecc.)*
- *L'individuazione delle **vie di fuga**, che devono attraversare zone sicure*
- *La predisposizione di un **efficace servizio di trasporto** (bus, pulmini, ambulanze, ...)*
- *La stima, il più possibile accurata, del **numero di abitanti da evacuare**, evidenziando tra questi principalmente i disabili (che potrebbero dover necessitare di mezzi particolari per poter essere evacuati) e comunque le componenti più fisicamente e psicologicamente vulnerabili della popolazione (bambini, anziani, ecc.)*
- *L'individuazione delle **aree di attesa e di ricovero** della popolazione (strutture utilizzabili in emergenza): le aree di attesa devono essere ben segnalate e per quanto possibile vicine alla zona da evacuare*
- *L'**assistenza alla popolazione** evacuata (servizi igienici, rifornimento idrico, assistenza medica e psicologica, ecc.)*
- *La predisposizione, tramite le Forze dell'Ordine, di un adeguato **servizio di ordine pubblico** (impedire l'accesso all'area evacuata) e antisciacallaggio*
- *La predisposizione degli **strumenti amministrativi** per la gestione dell'evacuazione : produrre i moduli per le ordinanze relative ai vari provvedimenti*
- *L'**informazione in "tempo di pace"** alla popolazione*
- *L'**informazione "in emergenza"** alla popolazione, prevedendone le modalità di diffusione (si veda più avanti)*
- *Le opportune **esercitazioni** per collaudare i piani di evacuazione*

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI DI EVACUAZIONE

Considerando che l'evacuazione deve essere quasi sempre effettuata al più presto possibile, l'Amministrazione deve prevedere mezzi di diffusione dell'informazione idonei ad attivare in modo chiaro e rapido la popolazione. L'informazione può essere sia testuale (un messaggio) o codificata (gli squilli

di una sirena).

I mezzi di diffusione sono di vario tipo:

- *Casa per casa, tramite incaricati*
- *Chiamata telefonica*
- *Megafoni fissi o su auto pubbliche*
- *Sistemi automatici*
- *Annunci radio-televisivi*
- *Combinazioni dei suddetti metodi*

SUPPORTO PSICOLOGICO-SOCIALE

Essendo l'evacuazione un evento traumatico che incide profondamente sul legame affettivo che ciascuno di noi ha per la propria abitazione, è necessario prevedere fin da subito un adeguato supporto psicologico, che può dover riguardare anche i soccorritori.

Bisogna tener conto che alcuni degli evacuati, soprattutto i soggetti più deboli quali anziani e bambini, possono aver bisogno di sostegno psicologico su di un lungo periodo. I bambini inoltre, spesso non mostrano fin da subito evidenti sintomi di disagio psicologico, ma possono manifestarlo più tardi in maniera non facilmente riconoscibile se non da personale esperto.

EVACUAZIONE DEL BESTIAME

Il bestiame rappresenta un'altra importante componente da non trascurare se si parla di evacuazione. Oltre che rappresentare una ricchezza la cui tutela è nell'interesse, oltre che del proprietario, della collettività, è necessario evacuare il bestiame perchè, qualora i capi vengano uccisi dall'evento calamitoso, si possono avere rilevanti conseguenze sul piano sanitario dovute all'inquinamento che generano le carcasse.

L'evacuazione del bestiame deve pertanto essere contemplata nelle procedure operative del piano di emergenza.

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

Sul piano strettamente giuridico e amministrativo, l'evacuazione e gli altri provvedimenti tesi a garantire la pubblica incolumità devono essere disposti mediante apposita ordinanza emanata dal Sindaco ai sensi dell'Art. 38, comma 2 della L. 142/90 e della Legge regionale n. 54 del 1998. In tal caso l'ordinanza è un atto normativo temporaneo, contingibile ed urgente, che viene emesso per evitare un pericolo imminente per la pubblica incolumità. Ha natura derogatoria alle leggi vigenti, fatti salvi i principi costituzionali e quelli generali dell'ordinamento giuridico.



ELENCO DELLE PRINCIPALI LEGGI A CUI NORMALMENTE VIENE FATTA DEROGA NELLE ORDINANZE DI ARGOMENTO SISMICO, VULCANICO, DISSESTI IDROGEOLOGICI, ALLUVIONALE, EMERGENZE AMBIENTALI, INCENDI, INCENDI BOSCHIVI, E ALTRE EMERGENZE

**CONTABILITA',
ORDINAMENTO DEGLI ORGANI, GESTIONE DEL PERSONALE**

Legge 21 febbraio 2003, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-Legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità

Legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003). Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - S. O. n. 240

D.P.C.M. 23 luglio 2002

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Legge 246/2002

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-Legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica

DPCM 12 dicembre 2001

Organizzazione del Dipartimento della protezione civile

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76

"Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della Legge 25 giugno 1999, n. 208"

D.lgs. 267/2000

Testo unico ordinamento enti locali

Decreto-Legge 13 maggio 1999, n. 132

Interventi urgenti in materia di protezione civile

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"

Legge 24 giugno 1997, n. 196

"Norme in materia di promozione dell'occupazione"

Legge 15 maggio 1997, n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

D.Lgs. 7 ago. 1997, n. 279

Nuove norme di gestione del bilancio ed introduzione di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo

D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili

D.P.R. 573, 18 aprile 1994**AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
E CONTABILITA' DELLO STATO****Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573**

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario

Legge 241/90

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Legge del 05-08-1978 n. 468

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'Art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382
Argomento: Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato

Decreto 23 maggio 1924, n.827

(g.u. 3-6-1924, n.130 supplemento) regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato

R. D. 18 novembre 1923 n° 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

AMBIENTALI**D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207**

Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

**Legge 31 luglio 2002, n.179**

Disposizioni in materia ambientale. ART. 21. (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera)

D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999

Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101/L alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999)

Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180

Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania

Legge 30 marzo 1998, n. 61

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

DM 24/01/1996

Norme in materia di Scarichi idrici, bonifiche, scarichi in ambiente marino

D.P.R. 12 aprile 1996

Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'Art. 40 comma 1, della Legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale

D.L. 28 agosto 1995, n.364 (Testo coordinato)

Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994

L. 5 gennaio 1994, n. 36.

Disposizioni in materia di risorse idriche

Decreto Legge 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994. Il provvedimento e' stato riportato sulla gazzetta ufficiale n. 295 del 19.12.1994

Legge 18 maggio 1989, n. 183

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (G.U. 25 maggio 1989, n. 120, suppl. ord.)

Legge 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Testo Coordinato (aggiornato alle leggi: L. 1999, n. 265; L. 2000, n. 388 e alla Legge 23 marzo 2001, n. 93)

Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso)

Conversione in legge con modificazioni del decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale

ESPROPRI, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 325

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

D.M. 19 aprile 2000, n. 145

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni

D.P.R. 554/1999

Regolamento di attuazione dell'Art. 3 L. 109/1994

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517

Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, N. 494

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. (Gazzetta Ufficiale 23 Settembre 1996, n. 223 - Suppl.)

D. L. 157 del 17 marzo 1995

In materia di appalti pubblici di servizi

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158

Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi (testo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2000, rettificato con comunicato sulla G.U. n. 30 del 7 febbraio 2000)

Legge 109/94

Legge sui lavori pubblici

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale

D.LGS. 358/1992

in materia di appalti, gare, bandi

D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55

Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche

L. 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche



Legge 22 ottobre 1971, n. 865

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n.1150; 18 aprile 1962, n.167; 29 settembre 1964, n.847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale agevolata e convenzionata

Lelle 25 giugno 1865, n. 2359

Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità

VARIE

DECRETO 27 febbraio 2002 Ministero delle infrastrutture e trasporti

Disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Legge 28 giugno 1986, n. 339 (in Gazz. Uff., 10 luglio, n. 158).

Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne.

Legge 7 agosto 1982, n.704

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980

Legge del 24 aprile 1975, n. 131

Trattato di non proliferazione delle armi nucleari

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

Impiego pacifico dell'energia nucleare (G.U. 30 gennaio 1963, n. 27).

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici

APPENDICE A.1

**ELENCO NON ESAUSTIVO DEI TIPI DI INTERVENTO
CHE E' POSSIBILE ATTUARE IN REGIME DI ORDINANZA**

Lavori urgenti e demolizioni

ESECUZIONE LAVORI STRADALI

DEMOLIZIONE

IMPIEGO MAESTRANZE

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

Trasporti

REQUISIZIONE MEZZI

REQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

REQUISIZIONE MEZZI TRASPORTO PERSONE

Attività commerciali e produttive

ORDINANZE RIGUARDANTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI

PRECETTAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATI PER APERTURA ATTIVITA'

PRECETTAZIONE D'URGENZA DI ESERCIZI COMMERCIALI

ORDINANZA DI PRECETTAZIONE DI STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTI

SOSPENSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE GENERALI

Servizi essenziali-Sanità pubblica-Veterinaria-Alimentazione e sosten-tamento

ACQUA POTABILE

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

FONTI IRRIGUE

SGOMBERO CIMITERO (ESTUMULAZIONI)

SGOMBERO CIMITERO (ESUMAZIONI)

GESTIONE RIFIUTI IN FORMA SPECIALE

MISURE SU ALLEVAMENTO INFETTO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE: RICORSO A SPECIALI FORME DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER MOTIVI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE EX ART.13 D.L.VO 5.2.1997 N.22

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA ADIBIRE A PIAZZOLA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI DETRITI E RIFIUTI

AVVELENAMENTO E/O TOSSINFEZIONE ALIMENTARE SEQUESTRO O DISTRUZIONE

AVVELENAMENTO E/O TOSSINFEZIONE ALIMENTARE CHIUSURA

BLOCCO ATTIVITA' E/O SGOMBERO SOSTANZE

ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA ADIBIRE A PIAZZOLA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO E DISCARICA

ORDINANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PRODUZIONE E/O VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE

ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI MATERIALI PER IL SOSTENTAMENTO DELLA POPOLAZIONE

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

DICHIARAZIONE DI TEMPORANEA IMPOTABILITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

ORDINANZA DI INAGIBILITA' DEGLI EDIFICI

Sgomberi ed evacuazioni-Logistica evacuati

EVACUAZIONE ABITATO

ORDINANZA DI EVACUAZIONE DI ABITANTI DA AREA A RISCHIO VALANGHE



SGOMBERO EDIFICI
REQUISIZIONE DI LOCALI PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE
TRASFERIMENTO FORZOSO DI FAMIGLIE
REQUISIZIONE IMMOBILI
TEMPORANEA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA
TEMPORANEA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA IN EDIFICIO SCOLASTICO
CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE
TRANSENNAMENTO
OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA ADIBIRE A INSEDIAMENTO CIVILE MEDIANTE TENDOPOLI O ROULOTTOPI
ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA DI BENI IMMOBILI
ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI LOCALI PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE
ORDINANZA DI REQUISIZIONE DI LOCALI PER L'EMERGENZA

Viabilità

ISTITUZIONE INVERSIONE SENSO DI MARCIA
ISTITUZIONE ZTL
ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SU STRADA SENSO UNICO
SOSPENSIONE AREA PEDONALE
ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
ORDINANZA DI SGOMBERO MATERIALE DALLA VIABILITÀ STATALE E PROVINCIALE
ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA PUBBLICA
ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Altri settori

ORDINANZA PER EMERGENZA NUCLEARE

APPENDICE B.

L'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

L'informazione e la formazione della popolazione costituiscono uno dei fondamenti basilari del sistema di protezione civile a tutti i livelli.

Per quanto possa essere dotati di mezzi, organizzata ed efficiente, una macchi-

na di protezione civile " istituzionale " (formata cioè dalle componenti effettive e volontarie della protezione civile) non potrà mai garantire la totale sicurezza dei cittadini, senza la loro collaborazione.

Occorre infatti " chiudere il cerchio " in modo che anche il singolo cittadino sviluppi quei comportamenti di autoprotezione che lo mettono in grado, allo stesso momento, di :

Protegersi con i propri mezzi
Agevolare l'opera dei soccorritori
Concorrere, se possibile, alle operazioni di emergenza

massimizzando quindi le possibilità di successo dell'intervento di soccorso.

In quest'ambito i comuni valdostani, con le tradizioni solidaristiche delle loro collettività ed il generalmente limitato numero di abitanti possono svolgere un ruolo decisivo e capillare nel favorire la crescita della comunità locale nel settore della protezione civile.

I TEMI

L'informazione alla popolazione deve riguardare alcuni temi fondamentali:


- ▶ I rischi del territorio comunale
- ▶ Le misure di autoprotezione di base
- ▶ Le modalità di diffusione degli allarmi nelle zone a rischio e i comportamenti da tenere nelle fasi di applicazione dei piani comunali

LE MODALITÀ DI DIFFUSIONE

Le modalità di diffusione dell'informazione alla popolazione sono molteplici e possono avvenire tramite :

- ▶ Opuscoli informativi
- ▶ Volantini informativi
- ▶ Avvisi esposti in apposite bacheche
- ▶ Incontri, dibattiti, conferenze
- ▶ Siti internet delle amministrazioni
- ▶ Combinazioni dei metodi suesposti

Per quanto riguarda i temi di cui ai punti 1 e 2 (rischi e misure di autoprotezione), il comune potrà trovare un valido supporto nel vademecum " elementi di protezione civile " inviato dalla Direzione Protezione Civile a tutte le famiglie valdostane, nel quale sono già trattati tutti i rischi della nostra Regione e sono indicate le misure di autoprotezione.



Si raccomanda quindi di tenere incontri periodici con la popolazione, nel corso dei quali potranno essere illustrati i rischi ed i relativi comportamenti di auto-protezione, con particolare riferimento alle zone del territorio ad essi soggette.

Sarà inoltre di grande importanza illustrare alla popolazione l'organizzazione del sistema comunale di protezione civile e i referenti da contattare in caso di emergenza.

Ciò è particolarmente importante per quei comuni dove specifici piani di emergenza (ad esempio quelli relativi alla caduta di grandi frane monitorate) prevedono l'evacuazione di alcune frazioni.

Particolare importanza, come detto già in altri capitoli, riveste poi la partecipazione della popolazione anziana e dei bambini, e si consiglia pertanto di destinare una particolare attenzione agli incontri con gli ospiti delle microcomunità per anziani e con gli alunni delle scuole.

Per quanto riguarda il tema 3, ferma restando l'importanza dell'attività preparatoria tramite gli incontri con la popolazione, è fondamentale l'attività addestrativa svolta mediante le esercitazioni.

Pertanto, lo svolgimento di esercitazioni periodiche non deve solamente essere visto in funzione di un test necessario del piano comunale di protezione civile ma dev'essere considerato anche come un più alto momento civico di partecipazione e formazione dei cittadini.

APPENDICE C.

TELECOMUNICAZIONI

La conseguenza più immediata di eventi calamitosi di una certa gravità è di solito la repentina interruzione di tutti i sistemi di telecomunicazione esistenti, sia quelli via fili (telefoni) che quelli via radio.

Ciò ostacola gravemente quella che forse è la fase più delicata dell'intervento di soccorso e cioè l'accertamento del tipo di sinistro, della sua gravità e del suo ambito territoriale.

In questo caso è vitale l'allestimento nel più breve tempo possibile di sistemi di trasmissione omogenei per consentire i flussi informativi tra i punti nodali della catena di comando del sistema di protezione civile.

È da sottolineare inoltre, come provato nelle recenti emergenze, che i sistemi di telefonia mobile, nonostante le promesse dei gestori, risultano talora ancor più vulnerabili in emergenza dei sistemi di telefonia fissa, per due ragioni principali:

- ▶ L'informazione viaggia via etere solo fino al ripetitore di cella, poi viene convogliata via cavo ed è quindi vulnerabile alla pari dei telefoni fissi (interruzione fisica delle linee per inondazioni, incendi, crolli, ecc.);
- ▶ Difficilmente i gestori di telefonia mobile dimensionano le centrali per i picchi di traffico in emergenza (comporterebbe un non-ritorno dal punto di vista economico) per cui le linee cadono per saturazione dei flussi. Ciò è ancor più vero nelle vallate di montagna dove il volume di traffico disponibile è dimensionato sulla base del bacino d'utenza.

L'utilizzo delle radio nei comuni montani è quindi fondamentale. Si vuole evidenziare inoltre che la comunicazione via radio è vantaggiosa perché:

- ▶ Non è trasmessa via cavo ed è quindi meno vulnerabile;
- ▶ Non dipende da gestori terzi ed è quindi gestibile a livello comunale o altro;
- ▶ È "aperta", per cui qualsiasi utente che ne abbia necessità può inserirsi su di un canale per lanciare il messaggio che desidera.

È quindi auspicabile che ogni Comune si doti di reti di comunicazione radio, che faranno capo al Centro Operativo Comunale (COC) presso il Municipio o dove il Sindaco riterrà necessario. Queste reti normalmente si basano sulle apparecchiature radio già installate dall'Amministrazione per uso interno come quelle della Vigilanza Urbana, dei Mezzi operativi di servizio, ecc.

In molti casi vengono integrate con reti alternative per i gruppi comunali di Protezione Civile, per i monitoraggi del territorio, ecc.



Per quanto riguarda l'uso delle frequenze, è necessaria una apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni. L'ente, il comune o l'associazione devono richiedere la "concessione" di una frequenza, della quale diventano proprietari ed unici utilizzatori provvedendo nel contempo al pagamento di un canone di esercizio che varia a seconda dei limiti territoriali richiesti e del numero di radio.

Le bande di frequenza ad uso privato o commerciale presentano una differenza sostanziale nell'autorizzazione all'uso e nell'esclusività della frequenza, in quanto legate al conseguimento di apposita patente e licenza di stazione.

Negli allegati al piano comunale di protezione civile è auspicabile che vengano indicati:

- ▶ **Canali da utilizzare e loro attribuzione ai vari enti**
- ▶ **Procedure di attivazione**
- ▶ **Procedure di utilizzo**
- ▶ **Formazione ed esercitazioni**

APPENDICE D.

AREE E STRUTTURE DI EMERGENZA

Le aree e le strutture di emergenza sono luoghi destinati, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile.

Si possono dividere in tre categorie:

- ▶ Le **aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse** rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione;
- ▶ Le **aree di attesa** sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l'evento;
- ▶ Le **aree (o strutture) di ricovero** della popolazione sono i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita.

È di grande importanza che il Comune produca una cartografia delle aree di emergenza, che possa sovrapporsi a quella degli scenari di evento attesi: infatti alcune aree potranno non essere utilizzabili nel caso che si verificano determinati scenari di rischio mentre potranno essere impiegate nel caso si verificano altri eventi.

I tematismi della cartografia dovranno quindi individuare:

- ▶ **Aree di ammassamento di soccorritori e risorse**
- ▶ **Aree di attesa della popolazione (in vista dell'evacuazione)**
- ▶ **Aree di ricovero della popolazione (strutture utilizzabili in emergenza)**

e le relative vie di accesso.

Le aree di ammassamento e quelle di attesa, in condizioni di "non emergenza", potranno essere dotate di attrezzature ed impianti non fissi di interesse pubblico per la realizzazione e lo svolgimento, di attività fieristiche, concertistiche, circensi, sportive ecc..

CRITERI DI SCELTA DELLE AREE

Aree di ammassamento di soccorritori e risorse

Nell'ambito del comune è necessario individuare un'area, definita area di ammassamento soccorritori e risorse, dove saranno allestiti, in situazioni d'emergenza, i campi base delle seguenti strutture operative: V.V.F., F.F.A.A., C.R.I., organizzazioni Nazionali di Volontariato, Volontariato locale ecc..

Da tale area partono i soccorsi.

L'area, segnalata opportunamente e con i relativi percorsi di accesso, deve essere rappresentata su cartografia e/o immagini fotografiche in scala adeguata e deve avere dimensioni sufficienti per accogliere i campi base. A ragion veduta, nell'ambito della pianificazione, si potranno individuare aree di ammassamento anche in Comuni lontani o difficilmente raggiungibili. Se possibile, le aree non devono essere soggette a rischio (dissesti idrogeologici, inondazioni ecc..), per tale motivo è opportuno incrociare le cartografie di pericolosità con quelle delle aree di ammassamento.

Dette aree si devono trovare nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche, fognarie ed in prossimità di adeguate infrastrutture viarie.

È inoltre opportuno prevedere uno spazio adeguato per l'atterraggio di elicotteri in prossimità delle aree, non circondato da linee aeree (cavi elettrici ecc.), alberi od oggetti malamente fissati al terreno.

Aree di attesa della popolazione

Le aree di attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione; si possono utilizzare piazze, strade, slarghi, parcheggi pubblici e/o privati ritenuti idonei, raggiungibili attraverso un percorso sicuro segnalato opportunamente sulla cartografia.

Il numero delle aree da scegliere è in funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti a rischio.

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa di essere sistemata presso le aree di ricovero.

Le aree di attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo relativamente breve.

Se possibile, le aree non devono essere soggette a rischio (dissesti idrogeolo-



gici, inondazioni ecc.), per tale motivo è opportuno incrociare le cartografie di pericolosità con quelle delle aree di attesa.

È inoltre opportuno prevedere uno spazio adeguato per l'atterraggio di elicotteri in prossimità delle aree (dimensioni 26x26 m), non circondato da linee aeree (cavi elettrici ecc.), alberi od oggetti malamente fissati al terreno.

Aree di ricovero della popolazione (strutture utilizzabili in emergenza)

Le aree di ricovero della popolazione corrispondono a strutture coperte (ostelli, alberghi, scuole, palestre ecc.) - ad es.: in caso di rischio idrogeologico - o luoghi in cui saranno allestite tende e roulotte in grado di assicurare un ricovero alla popolazione colpita - ad es.: in caso di rischio sismico.

Il percorso più idoneo per raggiungere tali aree deve essere riportato in maniera idonea sulle cartografie.

Tali aree devono essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque devono essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni. Inoltre, è preferibile che le aree abbiano nelle immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento.

Le aree (o le strutture) di ricovero della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese.

Se possibile, le aree e le strutture non devono essere soggette a rischio (dissesti idrogeologici, inondazioni ecc.), per tale motivo è opportuno incrociare le cartografie di pericolosità con quelle delle aree (o strutture) di ricovero.

APPENDICE E.

L'IMPIEGO DEL MEZZO AEREO

Le recenti emergenze che si sono verificate nella nostra Regione hanno messo in luce l'importanza capitale dell'utilizzo del mezzo aereo in ambiente montano, con particolare riferimento all'elicottero.

L'utilizzo dell'elicottero in ambiente montano si presta ad un'estesa serie di attività tra cui:

- ▶ Voli di ricognizione su zone a rischio o su zone da cui potrebbero innescarsi fenomeni di dissesto;
- ▶ Missioni finalizzate all'evacuazione di piccoli abitati isolati (anche di bestiame) ed ospedalizzazione di infortunati, disabili, ecc.;
- ▶ Missioni per il rifornimento di zone non altrimenti accessibili;
- ▶ Missioni di soccorso in montagna;
- ▶ Missioni di supporto per interventi tecnici volti alla messa in sicurezza di versanti o alla posa in opera di reti di monitoraggio.

Data la crescente affidabilità dell'elicottero e la sempre maggiore diffusione di esemplari di questo mezzo sul territorio nazionale è quanto mai opportuno che i Comuni di montagna predispongano la propria organizzazione per offrire ad

eventuali interventi sul proprio territorio il massimo del supporto possibile.

A tal fine il comune deve:

- ▶ **Individuare sul proprio territorio una o più aree di atterraggio per elicotteri**, possibilmente a quote diverse. Le aree in fondovalle dovranno se possibile essere collocate presso le strade, in modo da agevolare eventuali rendez-vous con mezzi sanitari per proseguire l'evacuazione degli infortunati via terra, il rifornimento.
- ▶ **Mantenere presso il comune un elenco aggiornato** delle ditte private di lavoro aereo e degli enti pubblici e forze che, a vario titolo, detengono elicotteri nei territori limitrofi al comune;
- ▶ **Addestrare, se possibile, parte del personale professionale e volontario alla familiarizzazione con l'elicottero nel supporto a terra delle missioni.** Ciò al fine di aumentare la sicurezza nel corso delle manovre di imbarco e sbarco, decollo e atterraggio.

Scelta delle aree

Premesso che le aree utilizzate per l'atterraggio degli elicotteri sono sempre scelte, sotto la propria diretta responsabilità, dal pilota Comandante, può comunque accadere che il personale delle organizzazioni che concorrono alla missione sia chiamato ad individuare siti idonei all'atterraggio del mezzo aereo. È comunque opportuno che il Comune individui delle aree di atterraggio che abbiano dei requisiti per quanto possibile conforme a quelli che seguono.

Per poter inserire un'area di atterraggio in una cartografia comunale sarà comunque opportuno procedere preventivamente ad una verifica operativa delle caratteristiche con un pilota di elicottero o con altri tecnici qualificati. Se il comune vorrà omologare l'area come "elisuperficie" dovrà procedere alle opportune pratiche presso le strutture ministeriali (ENAC).

Spesso vengono utilizzate aree già adibite ad altri scopi quali campi sportivi, aree per fiere e sagre paesane, parcheggi auto, ecc.;

Di seguito si riportano le caratteristiche ideali di un sito di atterraggio configurato per le missioni HEMS (Helicopter Emergency Medical Service). Le missioni HEMS hanno lo scopo di facilitare l'assistenza sanitaria di emergenza, tramite il trasporto di personale sanitario, infortunati, farmaci, equipaggiamento.

REQUISITI SITO HEMS

- Dimensioni area (m): 26x26 per un bimotore medio, da verificare con i requisiti richiesti dalle macchine in uso alla Protezione Civile;
- Non deve essere circondata da ostacoli alti, quali: case, linee AT, case, alberi di alto fusto, ciminiera, ecc.;
- L'area deve avere almeno un lato libero da ostacoli (meglio due), per consentire il decollo e l'atterraggio con una lieve pendenza della traiettoria;



- Eventuali linee di alta tensione non devono interessare l'avvicinamento all'area da più di due lati;
- La superficie di atterraggio deve essere pianeggiante, almeno nel punto di contatto del carrello di atterraggio, che deve avere una larghezza di 5x5 m
- Ai confini dell'area non devono esservi elementi instabili quali: cartelloni, e insegne pubblicitarie o di segnalazione che potrebbero essere abbattute dal flusso d'aria dell'elicottero;
- Al suolo non vi devono essere elementi che potrebbero essere sollevati dal flusso d'aria del rotore, quali lamiere, sacchi di plastica, teli, coperte, ecc.;
- Al suolo non vi devono essere residui di lavorazioni agricole (pula ecc.), sabbia o polvere che potrebbero danneggiare il motore venendo aspirati dalle prese d'aria o ostacolare la visibilità del pilota;
- Le aree non devono essere formate da terreno cedevole o fangoso perché l'elicottero vi potrebbe affondare;
- L'erba non deve essere troppo alta;
- Il sito non deve essere interessato da cavi a sbalzo di qualsiasi tipo;
- Nelle vicinanze dell'area non vi devono essere stoccaggi o perdite di combustibile e materiali infiammabili; allo stesso modo non devono essere accesi fuochi di alcun tipo;
- Il sito deve essere agevolmente raggiungibile dal personale a terra e preferibilmente anche dai mezzi di soccorso.

Formazione del personale

La formazione potrà essere condotta in maniera ottimale con esercitazioni pratiche sotto la supervisione di personale competente.

I temi da affrontare saranno:

- ▶ Comportamenti a terra e a bordo;
- ▶ Assistenza alle procedure di rifornimento (possono essere eseguite direttamente solo da personale specializzato);
- ▶ Utilizzo della radio ricetrasmittente;
- ▶ Cartografia e orientamento;
- ▶ Elementi di meteorologia.

APPENDICE F.

I RAPPORTI TRA PIANO REGOLATORE E PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Da sempre, per la presenza del termine "piano" e per l'impiego di cartografie, si producono notevoli equivoci in merito al rapporto tra piano regolatore comunale e piano di protezione civile, o meglio piano di emergenza.



Da molte parti viene spesso la richiesta di adeguare i piani regolatori ai piani di protezione civile mentre, invece, in un processo accurato di analisi e gestione del territorio, dovrebbe essere fatto, più che altro, il contrario.

In effetti, se è vero che la redazione del piano regolatore tiene conto della pericolosità del territorio in relazione ai vari tipi di rischio, allora il piano regolatore dovrà cercare di ridurre, per quanto possibile, la produzione di nuovi "bersagli", vale a dire di non aumentare il rischio nelle aree pericolose.

In tal senso il piano regolatore è uno strumento principe di prevenzione.

Ciò significa che il piano regolatore si trova ad essere uno degli strumenti a disposizione dei gestori del territorio per le attività di prevenzione e dovrebbe, in linea di massima, soddisfare alcune esigenze, tra le quali, principalmente, quella di creare un "territorio sicuro", cioè un sistema nel quale le modificazioni indotte sul territorio dall'urbanizzazione siano finalizzate non solo alla prevenzione strutturale (ad es: costruzione di argini ecc.), o alla prevenzione non strutturale (ad es: le misure di vincolo) ma anche alla definizione di un assetto più idoneo alla gestione dell'emergenza (individuazione di aree di ammassamento, definizione di una viabilità compatibile con gli afflussi/deflussi in emergenza, individuazione di strutture polifunzionali di protezione civile, ecc.).

APPENDICE G.

GLOSSARIO

Aree di emergenza:

aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In particolare le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l'evento; le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione; le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita.

Attivazioni in emergenza:

rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dai centri operativi.

Attività addestrativa: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite corsi ed esercitazioni.

Calamità:

è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture fondamentali della società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio.

Catastrofe:

è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone che sulle cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le strutture fondamentali della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili.

Centro Operativo:

è in emergenza l'organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul territorio colpito, ed è costituito da una "Area Strategia", nella quale afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, che può essere strutturata in funzioni di supporto.





Il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a livello provinciale attraverso il coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) che operano sul territorio di più Comuni in supporto all'attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e dell'assistenza della popolazione del comune.

Centro Operativo Regionale (COR):

svolge le funzioni di tutti i centri operativi ed è sito presso la Direzione Protezione Civile regionale.

Centro Situazioni:

è il centro nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie relative a qualsiasi evento che possa determinare l'attivazione di strutture operative di protezione civile. In situazioni di emergenza si attiva come Sala Operativa a livello nazionale.

Commissario delegato:

è l'incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di tipo "c" - Art. 2, L.225/92).

Continuità amministrativa:

il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto a garantire l'organizzazione sociale in situazioni di emergenza.

Coordinamento operativo:

è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale, provinciale e comunale.

Emergenza:

evento che produce un impatto sul territorio in cui si manifesta, la cui entità dipende sia dalle caratteristiche fisiche e fenomenologiche del fenomeno stesso sia dalla struttura socio-politica preesistente nel territorio di riferimento, sia dal grado di formazione della collettività. Definizione alternativa: evento nei confronti del quale il sistema non dispone degli strumenti sufficienti a controllarne gli effetti. Per la classificazione delle emergenze vedi la voce "evento".

Evento atteso: rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che la Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato periodo di tempo.

Evento:

fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di protezione civile, si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (Art. 2, L.225/92).

Evento non prevedibile:

l'avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione.

Evento prevedibile:

un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori associabili ad esso in maniera chiara ed inequivocabile.

Fasi operative:

è l'insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per i



rischi prevedibili), durante e dopo l'evento; le attivazioni delle fasi precedenti all'evento sono legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme).

Funzioni di supporto:

costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede all'aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa.

Indicatore di evento:

è l'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento.

Lineamenti della pianificazione:

individuano gli obiettivi da conseguire per dare una adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano.

Livelli di allerta (o Livelli di attivazione):

scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento o l'evoluzione dell'evento stesso e sono legati alla valutazione di alcuni fenomeni precursori o, in alcuni casi, a valori soglia. Ad essi corrispondono delle attivazioni o delle fasi operative.

Livelli di attivazione :

vedasi: livelli di allerta

Modello di intervento:

consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione civile, nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio.

Modello integrato:

è l'individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree di emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da satellite. Per ogni centro operativo i dati relativi all'area amministrativa di pertinenza, alla sede, ai responsabili del centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche-dati.

Modulistica:

schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e all'organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle emergenze.

Parte generale:

è la raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e ai rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari.

Pericolosità:

è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area.

Pianificazione d'emergenza:

l'attività di pianificazione consiste nell'elaborazione coordinata delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione.

Potere di ordinanza:

è il potere del Sindaco, del Prefetto o del Commissario delegato (in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza) di agire anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.



**Procedure operative:**

è l'insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e temporale, che si effettuano nella gestione di un'emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e sono distinte per tipologie di rischio.

Programmazione:

L'attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell'evento, intesa come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. Il risultato dell'attività di programmazione sono i programmi di previsione e prevenzione che costituiscono il presupposto per la pianificazione d'emergenza.

Risposta operativa:

è l'insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di emergenza determinate dall'avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso.

Sala Operativa:

è l'area del centro operativo, da cui partono tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall'evento secondo quanto deciso nell'Area Strategia.

Salvaguardia:

l'insieme delle misure volte a tutelare l'incolumità della popolazione, la continuità del sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali.

Scenario dell'evento atteso:

è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.

Sistema di comando e controllo:

è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri operativi: DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M. e C.O.C..

Soglia:

è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta.

Stato di calamità:

prevede il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, alle attività produttive e commerciali.

Stato di emergenza:

al verificarsi di eventi di tipo "c" (Art. 2, L.225/92) il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Tale stato prevede la nomina di un Commissario delegato con potere di ordinanza.

Valore esposto:

rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli elementi a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio: $W = W(E)$.

Vulnerabilità:

è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. è espressa in scala da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio: $V = V(I; E)$.

distribuzione gratuita - vietata la vendita

riproduzione dei testi e dei grafici consentita solo previa autorizzazione della
Direzione Protezione Civile Valle d'Aosta

progetto grafico:
Gianfranco Maccaferri - Direzione Protezione Civile

finito di stampare nel mese di luglio 2006
presso: **STAMPERIA REGIONALE**
Regione Autonoma Valle d'Aosta

ATTIVAZIONI SUGGERITE AI COMUNI IN RELAZIONE AI DIVERSI LIVELLI DI ATTIVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

LIVELLO DI ATTIVAZIONE	LIVELLO CRITICITÀ EVENTO (PIANO REGIONALE)	RISORSE UTILIZZATE	COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI	RUOLO REGIONE NEGLI INTERVENTI	RUOLO (MINIMO) DEI COMUNI NEGLI INTERVENTI
Ordinaria Attenzione <i>(Tutto bene !)</i>	nessuno	Solo monitoraggio da parte delle strutture competenti			Reperibilità Amministratore/i.
Vigilanza <i>(Potrebbe...)</i>	Preavviso di criticità possibile	Ordinarie a tutti i livelli di competenza			Procedure Reperibilità "allargata"
Allertamento <i>(Attenzione...)</i>	Criticità Prevista	Ordinarie a tutti i livelli di competenza		Acquisizione informazioni su evoluzione.	Procedure di reperibilità e presidio territorio in relazione al tipo di rischio ed all'evoluzione dell'evento Attivazione dei COC e misure cautelative discrezionali in relazione alla situazione.
	Microemergenza (evento in atto)	Ordinarie a tutti i livelli di competenza	Comunale con il concorso delle forze di ordinaria organizzazione	Eventuale coordinamento regionale	Intervento a livello comunale. Attivazione dei COC consigliata.
Preallarme <i>(Pronti a partire ?)</i>	Emergenza (evento in atto)	Organizzazione ordinaria e concorso delle forze straordinarie	Regionale (Presidenza-Prefettura) in concorso con i comuni	Coordinamento della Presidenza Eventuale convocazione CRPC Eventuale Insediamento CCS	Insediamento COC necessario. Misure previste dal piano comunale in relazione allo scenario. Concorso nelle operazioni di soccorso
Allarme <i>(Via!!!)</i>	Emergenza (evento in atto)	Organizzazione straordinaria	Regionale (Presidenza-Prefettura) in concorso con i comuni	Coordinamento della Presidenza/Prefettura Insediamento CCS necessario	Attività COC-CCS. Misure di cui al punto precedente (piano comunale) Concorso nelle operazioni.